



Associazione dei
Comuni per l'ADDA

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Associazione dei Comuni per l'Adda



Studio di settore del verde in Comune di Trezzo Sull'Adda

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL VERDE

Febbraio 2009

Trezzo Sull'Adda, data protocollo

Spett. Comune di Trezzo Sull'Adda
Alla c.a. arch.
Spett. ACA
Alla c.a. arch.

Oggetto: proposta di regolamento comunale del verde

Consegniamo in data odierna il regolamento in oggetto.

E' opportuno l'aggiornamento del Regolamento Edilizio, per le parti inerenti la materia oggetto del presente regolamento; è inoltre necessaria una valutazione per quanto riguarda [gli articoli relativi alle sanzioni](#), al ruolo del Comune e, soprattutto per la verifica delle risorse, anche organizzative e di personale, necessarie per l'istruttoria delle pratiche derivanti dall'applicazione del regolamento.

Va infine verificata la terminologia utilizzata quando ci si riferisce all'Amministrazione Comunale, definendo i termini più opportuni tra "Ufficio tecnico" "Amministrazione", "Sindaco", "Responsabile del procedimento".

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Giovanna Longhi
architetto

Mario Carminati
dottore agronomo

SOMMARIO

PREMESSA.....	8
STRUTTURAZIONE DEL REGOLAMENTO, AVVERTENZE	9
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI.....	10
ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE	10
ART. 2 - BENI TUTELATI.....	11
Individuazione degli alberi di pregio e monumentali:	11
ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI.....	13
ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO.....	13
Abbattimento di alberi pubblici e alberi in aree sottoposte a vincoli	14
ART. 6 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE	14
ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI.....	14
ART. 8 – MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI.....	15
Allestimento cantieri su aree verdi	15
Scavi in prossimità di alberi e arbusti tutelati.....	16
Garanzie	17
Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati.....	17
ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.....	18
Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade	18
ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA.....	19
CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE	20
ART. 11 - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DI AREE COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE.	20
Dimensioni degli alberi e degli arbusti all’impianto.....	21
Presenza in carico delle aree verdi da parte del Comune.....	21
Distanze dai confini.....	22
Distanze dalle utenze aeree	22
Distanze dalle utenze sotterranee	22

ART. 12 – ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI	23
ART. 13 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE.....	23
CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER LE FORMAZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE LINEARI	24
ART. 14 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE ALBERATE, FILARI E SIEPI	24
Siepi, filari, fasce e bande alberate in zona agricola.....	24
CAPITOLO 4 - SANZIONI.....	27
ART. 15 – SANZIONI.....	27
Sanzioni per danni a singoli alberi (individuati all'art. 2):.....	27
Sanzioni per danni ad alberi privati tutelati ai sensi del presente regolamento:	27
Sanzioni per danni a formazioni arboree in ambito rurale:.....	28
Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:	28
Sanzioni diverse:	28
Sanzioni accessorie:.....	29
ART. 16 – ORGANI DELEGATI	29
CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE.....	30
ART. 17 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE.....	30
ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	30
ART. 19 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE	30
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE.....	31
ART. 21 – NORME FINANZIARIE.....	31
ALLEGATO 1 – LISTE VEGETAZIONE	32
Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali.....	33
Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale.....	34
Allegato 1c – classi di altezza degli alberi.....	35
ALLEGATO 2 – STIMA DEI DANNI.....	36
Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi	37
A) Abbattimenti.....	37
B) Interventi sulla chioma	37
C) stima del danno biologico all'apparato radicale	37
D) Altri danni	38

Metodologia per la stima del valore ornamentale.....	38
Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale	40
Esempio di Tabella per la determinazione del danno biologico su un albero urbano.....	41
Valutazione dei danni causati alle piante a seguito di ferite di tronco.....	42
ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO D’USO DEL VERDE COMUNALE	43
ART. 1 - FINALITA’	44
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	44
ART. 3 - ACCESSO	44
ART. 4 - USO.....	44
ART. 5 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.....	44
ART. 6 - DIVIETI	45
ART. 7 - GIOCHI.....	46
ART. 8 – ALTRI USI	46
ART. 9 - ACCESSO AI CANI	46
APPENDICE	47
GLOSSARIO	48
Affidamento o adozione	48
Architettura vegetale	48
Aree di pertinenza delle alberature.....	48
Capitozzatura, capitozzo	48
Ceduazione	48
Condizionalità	49
Corridoio ecologico, rete ecologica:	49
Ecosistema – filtro:.....	49
Formazioni arboreo - arbustive lineari	49
Governo del bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari	50
Manutenzione	50
Matricina, o allievo	51
Pollone	51
Prodotti fitosanitari.....	51
Sgamollo, sgamollatura	51
Sponsorizzazione.....	51
Turno di taglio.....	51
Trattamenti fitosanitari	51
MODULISTICA.....	52
a) Modulo per richiesta autorizzazione taglio	53
b) Modulo di denuncia taglio.....	54

c) Modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia	55
d) Modulo richiesta autorizzazione, per scavi, lavori o manomissioni in corrispondenza di verde tutelato ai sensi del regolamento del verde	56

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO – ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI.. 57

premessa	57
ART. 1 – FINALITA’	57
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADOTTARE	57
ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE	57
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI	58
ART. 5 - CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	58
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO	58
ART. 7 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI	59
ART. 8 – DURATA DELLA GESTIONE	59
ART. 9 – CONTROLLI.....	59

BOZZA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO – ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI..... 60

1 - OGGETTO.....	60
2 - DURATA	60
3 - COMPETENZE	60
4 – USO DELLE AREE	61
5 – CONTRIBUTI.....	61

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI

62

REGOLAMENTO D’USO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

64

ART.1 - DEFINIZIONE.....	64
ART. 2 - REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI	64
ART. 3 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE	64
ART. 4 - COLTIVAZIONI.....	64
ART. 5 - OBBLIGHI PER L’ASSEGNAZIONE	64
ART. 6 - RESTRIZIONE E DIVIETI	65
ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA	65
ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	65
ART. 9 - DURATA DELL’ASSEGNAZIONE.....	65

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TERRENI COMUNALI DESTINATI A ORTI URBANI..... 66

BIBLIOGRAFIA UTILE E TESTI DI RIFERIMENTO..... 67

RIFERIMENTI NORMATIVI

68

MANUALE DELLE BUONE PRATICHE..... 69

Premessa.....	69
---------------	----

Progettazione aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e privati e aree costituenti opere di urbanizzazione	70
Verde pensile, verde verticale	70
Verde per parcheggi	71
Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto.....	71
Dimensioni degli alberi e degli arbusti all'impianto.....	72
Sesti di impianto indicativi:.....	72
Alberi protesi oltre i confini di proprietà.....	72
Potatura degli alberi - cenni.....	73
Tecniche di piantagione - cenni.....	74
Indicazioni per il governo delle formazioni arboreo – arbustive in ambito rurale.....	75
Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale.....	77

PREMESSA

Data l'importanza che la vegetazione riveste, anche quale componente fondamentale del paesaggio tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla legislazione nazionale e regionale

Considerato il ruolo di basilare importanza che la vegetazione assolve all'interno degli ecosistemi, naturali o antropici;

Riconosciuto il rilievo storico, culturale, sanitario e ricreativo assunto dalla vegetazione, anche in ambiente urbano;

Il presente regolamento disciplina la tutela della vegetazione sul territorio comunale, sia pubblico che privato, quale patrimonio ambientale e culturale insostituibile ed elemento caratteristico del paesaggio urbano e rurale.

Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

In ambito extraurbano, oltre alle superfici boscate, si riconosce l'importanza delle formazioni arboree ed arbustive lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che:

- contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-ecosistema
- costituiscono "corridoi ecologici" e nel loro complesso "reti ecologiche" che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la "sostenibilità" del territorio antropizzato.
- costituiscono aree di rifugio naturale per popolazioni di insetti utili per la lotta biologica ed integrata in agricoltura e, più in generale contribuiscono a mantenere più elevati livelli di biodiversità; dove associate al reticolo idrico svolgono importanti funzioni di fitodepurazione; svolgono inoltre funzioni produttive(energia rinnovabile, legname, miele, frutti, etc.) e di protezione delle colture (funzione frangivento).

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) adottato dal Comune, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme in materia di appalti di servizi e di opere.

Al fine di consentire una costante crescita della sensibilità culturale nei confronti del verde, il Comune, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a bilancio, mette a disposizione dei cittadini e dei proprietari delle zone agricole considerate di pregio, un tecnico abilitato come supporto formativo per il mantenimento, la cura e la protezione del patrimonio verde.

Il Comune, inoltre, promuove ed incentiva:

- Il verde di pertinenza degli edifici privati, soprattutto orti e giardini
- Il verde di confine tra proprietà ed edifici diversi, le siepi
- Il progetto del verde nei Piani Attuativi
- Gli "orti sociali" per promuovere un utilizzo convenzionato degli spazi "incolti" tramite accordi convenzionali
- La ristrutturazione dei filari e delle rogge, anche con contributi comunali e con la consulenza specialistica senza costi per il privato.

STRUTTURAZIONE DEL REGOLAMENTO, AVVERTENZE

Il Regolamento del verde consiste nel seguente articolato normativo e negli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il sistema delle note a piè di pagina e i documenti riportati in appendice, invece, hanno la finalità di dare indirizzi interpretativi per l'applicazione del Regolamento stesso e di fornire testi regolamentari che hanno affinenza con la materia del verde comunale.

Capitolo 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sulle aree verdi e sul patrimonio arboreo ed arbustivo situato nel territorio del Comune di [Trezzo Sull'Adda](#), e pertanto si applica, nei limiti di quanto stabilito all'art. 2, alle superfici destinate a verde di uso pubblico o privato, sia esistenti, sia da realizzarsi sulla base delle previsioni del PRG o del successivo Piano di Governo del Territorio. Si considerano tali anche:
 - a. in ambito rurale: le formazioni arboree ed arbustive non rientranti nella definizione di bosco di cui alla L.R. 27/04, come definite dal presente regolamento
 - b. in ambito urbano: i filari alberati con funzione di mascheramento degli insediamenti produttivi e come tali individuati nel PRG o nel successivo PGT o in appositi elenchi
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a - ai boschi di cui all'art. 3 della L.R. 27/04 (Legge forestale regionale) e successive modifiche e integrazioni
 - b - alle colture agrarie arboree ed arbustive quali pioppeti, frutteti, vigneti, orti e vivai, impianti di arboricoltura da legno
3. Per le superfici comprese entro il perimetro del Parco Adda Nord il presente regolamento si applica per tutte le sue prescrizioni compatibili con il vigente PTC del Parco.
4. Sono fatte salve tutte le norme maggiormente restrittive in base alla sussistenza di vincoli vigenti, in particolare di natura idrogeologica, urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché le competenze amministrative che la legge conferisce ad Enti diversi dal Comune per il rilascio dell'atto abilitativo degli interventi di trasformazione del territorio.

ART. 2 - BENI TUTELATI

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono oggetto di tutela:

- a) nelle aree gravate da vincolo ex D. Lgs 22 gennaio 2004 art. 10 comma 1 e in tutte le aree a verde pubblico (comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale): tutta la vegetazione arborea ed arbustiva, anche non più vegetante.
- b) nel restante territorio comunale: gli alberi, anche non più vegetanti, con circonferenza del tronco, misurata a m. 1,30 da terra, uguale o superiore a:

centimetri 50¹
- c) in ambito sia urbano sia rurale, come specificato al successivo art. 14, nel loro complesso ed indipendentemente dalla circonferenza del tronco: le bande o fasce alberate, i filari e le siepi ed in genere le formazioni arboreo – arbustive lineari come definite dal presente regolamento.
- d) in ambito urbano, nel loro complesso ed indipendentemente dalla circonferenza del tronco: i filari alberati con funzione di mascheramento degli insediamenti produttivi e come tali individuati nel PGT o in appositi elenchi.
- e) tutti gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati piantati in sostituzione di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento.

Nei parchi e giardini gravati da vincolo storico, e/o ambientale e/o paesaggistico ex D. Lgs 22 gennaio 2004 art. 10 comma 1 sono tutelati anche i tappeti erbosi.

Individuazione degli alberi di pregio e monumentali:

Oltre alle alberature di interesse paesaggistico - ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di norme nazionali regionali² o provinciali, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di tutelare anche piante (alberi, arbusti, siepi) o gruppi di piante che, pur non rientrando nei casi succitati, siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante l'Amministrazione Comunale provvede a redigere appositi elenchi riportanti la localizzazione sul territorio comunale. Le piante e i gruppi di piante individuati dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse sono soggetti a particolare tutela ed ogni intervento sulle stesse contemplato dal presente regolamento deve essere effettuato da personale specializzato³, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali. A tal fine il nominativo del personale o dell'impresa incaricata deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori.

¹ La Regione Lombardia, nel "quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003 - note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia" suggerisce come limite per la tutela il diametro del tronco pari a 10 cm (corrispondente ad una circonferenza di 31,4 cm); nel presente regolamento si è scelto di proporre, almeno in fase iniziale, una misura leggermente meno restrittiva. Nel caso di alberi policormici (con più tronchi) si sommeranno le misure dei diametri dei singoli tronchi, rilevate come sopra precisato, il maggiore dei quali dovrà avere circonferenza tronco, come sopra definita, pari ad almeno cm 20

² L.R. 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"

³ Gli incaricati della manutenzione dovranno dimostrare, anche mediante curriculum, l'adeguata preparazione professionale e la conoscenza delle principali regole dell'arboricoltura ornamentale, comprese le norme stabilite dal Capitolato Speciale per opere del verde adottato dal Comune. Dovranno inoltre disporre dei requisiti di legge (comprese norme sulla sicurezza nei cantieri) per l'affidamento di lavori o servizi di manutenzione delle alberature

ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI

1. Divieti

Nelle aree oggetto di applicazione del presente regolamento é vietato:

- abbattere rimuovere o danneggiare⁴ in qualsiasi modo i beni tutelati di cui all'art. 2
- provocare danni e ferite ai beni tutelati di cui all'art. 2, anche a livello radicale, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte
- effettuare ceduazioni, capitozzature o sgamollature su alberi che non siano già tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo
- estirpare o danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive di cui all'art. 2 lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale.
- effettuare la manutenzione, la ceduazione ed il taglio, dove consentiti, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento – art. 14
- utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, tali da compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo o da danneggiare i beni tutelati dal presente regolamento

Eventuali utilizzi temporanei di aree pubbliche per manifestazioni di interesse generale devono essere autorizzati sulla base di una relazione tecnica che definisca cautele e modalità di ripristino, previa sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo al totale ripristino dell'area interessata, accompagnata dalla stipula di una congrua fidejussione.

2. Autorizzazioni

Sono soggetti ad autorizzazione l'abbattimento di piante di cui all'art. 2 e l'esecuzione di interventi (scavi, lavori, etc.) che possano comportare danneggiamento o riduzione di vitalità (v. art.4 e art.8) per i beni tutelati dal presente regolamento.

Sono soggetti a denuncia di taglio gli interventi definiti di utilizzazione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione, e la denuncia di taglio fatte salve le esenzioni di cui all'art. 6, sono presentate all'Amministrazione Comunale e, per l'acquisizione dei pareri di competenza nel caso di beni vincolati, agli Enti preposti.

Qualora si reputi necessario, in caso di alberi di particolare pregio o qualora le motivazioni dell'intervento richiesto risultino non chiare, l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'atto abilitativo, può richiedere che alla documentazione venga allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato con competenze specifiche.

3. Validità autorizzazioni

I termini per l'inizio e la fine dei lavori oggetto di autorizzazione o permesso di costruire sono quelli stabiliti dalla disciplina generale vigente per la validità degli atti abilitativi.

⁴ Si intende per danneggiamento qualsiasi azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta a patologie o stress; ad es. potature scorrette, ferite, lesioni, riporto di terra sulle radici, inquinamento del suolo, ristagni idrici, scavi, compattamento del terreno, etc.

ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI

L'Amministrazione Comunale può consentire l'abbattimento o la potatura, anche drastica, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 3, previa istanza di autorizzazione (o denuncia di taglio nei casi previsti dall'art. 14) e secondo la modulistica in appendice, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- Le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- Le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o danni a cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile.
- L'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento
- Le piante siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
- L'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 1b, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone.
- L'interessato, ad es. nel caso in cui gli abbattimenti siano resi necessari da interventi di edilizi o lavori di manutenzione, accompagni la richiesta di autorizzazione ad un progetto di riqualificazione del verde, (comprendente adeguate misure di reimpianto o di compensazione ambientale, come definito dal presente regolamento all'art. 5, realizzabili a spese dell'interessato anche al di fuori dell'area di intervento, qualora questa sia insufficiente o inadatta) alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata.
- Le piante appartengano a specie con capacità pollonifere e si trovino all'interno di formazioni arboreo arbustive non rientranti nella definizione di bosco e tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, o sottoposte ad altra forma di governo finalizzata all'estrazione di legname, nel qual caso si applica quanto disposto dall'articolo 14.

ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO

1. In caso di autorizzazione all'abbattimento⁵ di **alberi** tutelati dal presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'atto abilitativo deve contemplare gli interventi di compensazione, consistenti nella piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi o danneggiati, precisandone quantità, specie e dimensioni. Tali nuovi alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 2, non possono essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; devono inoltre avere caratteristiche qualitative **come da Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune.**

2. In sede di rilascio dell'atto abilitativo, qualora le caratteristiche dell'area oggetto di intervento non consentano gli interventi di compensazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche in aree differenti, che rientrino nella propria disponibilità, preferibilmente all'interno di reti ecologiche come individuate dal Piano dei Servizi. In alternativa è possibile la MONETIZZAZIONE secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

3. La messa a dimora di nuove piante comporta l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria.

⁵ Salvo necessità gli abbattimenti andrebbero evitati durante la nidificazione dell'avifauna (indicativamente da marzo a luglio)

4. Nel caso di interventi di consistente entità per i quali il valore della fornitura delle piante da mettere a dimora superi l'importo limite di **euro 5.000,00**, l'atto abilitativo è subordinato alla costituzione di specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari a detto valore. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi, previa presentazione di autocertificazione di detto rispetto.

5. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, viene determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità (listino Assoverde in vigore).

Abbattimento di alberi pubblici e alberi in aree sottoposte a vincoli

6. Nelle aree pubbliche o private gravate da vincolo ex D Lgs 22 gennaio 2004 e in tutte le aree a verde pubblico con esclusione dei casi previsti all'art. 4 per i quali resta valido quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, gli alberi abbattuti che abbiano circonferenza del tronco superiore a 50 cm devono essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando un numero di nuovi esemplari per un importo (da valutare in base all'elenco prezzi di cui al comma precedente) pari al valore ornamentale dei soggetti rimossi, come stabilito dal presente regolamento (allegato 2).

7. In caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma che rendano necessario o comportino danneggiamento grave, devono essere messi a dimora nuovi alberi per un valore calcolato in base al danno ornamentale e biologico (allegato 2).

ART. 6 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

In tal caso il proprietario può procedere all'intervento, avendo avuto cura di comunicare per iscritto agli uffici comunali competenti le ragioni d'urgenza, adeguatamente documentate, che motivano lo stesso intervento; in mancanza di motivazioni valide si applica quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI

1. L'Amministrazione Comunale può intimare al proprietario di un terreno di intervenire per la protezione degli alberi tutelati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, rimuovendo eventuali cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi ed eseguendo la corretta manutenzione.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso in cui il proprietario, a ciò specificamente diffidato, non vi provveda o non sia in grado di provvedervi.

ART. 8 – MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI

1. Nelle aree di pertinenza degli alberi tutelati ai sensi del presente regolamento (art. 2) è vietato il deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, il ricarico di suolo così come l'abbassamento delle quote, l'esecuzione di scavi o lavorazioni del terreno, il transito di mezzi meccanici (esclusi quelli deputati alla manutenzione del verde), il costipamento del suolo, la posa di pavimentazioni impermeabili, ed ogni altra operazione che possa comportare il danneggiamento degli alberi stessi, radici comprese o il peggioramento delle condizioni vegetative e di stabilità.

2. Tutti gli interventi che interessano gli ambiti di applicazione e i relativi beni tutelati ai sensi degli art. 1 e 2, e comportino manomissione e/o occupazione di area verde o banchina alberata, così come tutti i lavori (scavi, posa di pavimentazioni, etc.) che interessino l'area di pertinenza di alberi tutelati ai sensi del presente regolamento, sono assoggettati ad autorizzazione. L'istanza (moduli in appendice) deve essere corredata da una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente in conformità al presente Regolamento; nel caso in cui i lavori interferiscano con aree a verde pubblico detta relazione deve essere redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dott. forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza).

3. I progetti di intervento su aree già attrezzate a verde che dimostrino l'impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente regolamento per la necessità di applicazione di norme sovraordinate, per esigenze di pubblica incolumità degli utenti o per oggettiva e certificata impossibilità in relazione allo stato dei luoghi, devono essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte; il progetto deve tendere a un miglioramento della situazione esistente, osservando in fase di attuazione le eventuali prescrizioni vincolanti impartite con l'autorizzazione.

4. Nel corso dell'esecuzione degli interventi il Direttore dei Lavori, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio tecnico comunale che, effettuati gli opportuni controlli, stabilisce le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

Allestimento cantieri su aree verdi

5. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere per i quali il progetto prevede la conservazione vanno muniti di un efficace dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale a delimitazione dell'area di pertinenza; in casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area può essere ridotta a m. 3 (tre) per le specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per gli arbusti. In tale area non sono ammessi la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà prescritta l'interdizione dal cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

6. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un'area di verde pubblico, è obbligatoria la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati [dall'Ufficio Tecnico Comunale](#).

Scavi in prossimità di alberi e arbusti tutelati

7. L'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi è ammessa in casi di necessità comprovata e documentata in sede di istanza di autorizzazione (modulo d in appendice). In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade", ecc.).

8. In prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche, l'autorizzazione degli scavi può essere subordinata al rispetto di distanze superiori a quelle determinate dall'area di pertinenza.

9. Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici e previa formale comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici. I principi attivi da impiegare sono di volta in volta prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito del parere scritto di competenza. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987, dal Decreto 17 Aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano" e dalla circolare regionale 15-04-99 n°27.

10. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, può essere autorizzata la posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili all'interno dell'area di pertinenza degli alberi esistenti. In ogni caso deve essere individuata un'area minima di rispetto che deve essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta [dall'Ufficio Tecnico Comunale](#), per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il compattamento del suolo. In ogni caso [l'Ufficio Tecnico](#) può richiedere la posa di manufatti protettivi, come cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, e simili.

11. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmatatura degli scavi deve essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota atta a garantire il raccordo con l'area circostante non manomessa;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.

Garanzie

12. L'autorizzazione degli interventi che causano un impatto sul sistema del verde pubblico o sulle alberate stradali tale da comportare opere di ripristino di valore superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale o di una polizza fidejussoria sostitutiva, di importo pari al 100% del valore del ripristino, da effettuare alla conclusione dei lavori. Il calcolo analitico del valore di ripristino costituisce parte integrante del progetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5.

Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati

13. In caso di danneggiamento di verde pubblico (in occasione di scavi o lavori di qualsiasi natura) e fatte salve eventuali sanzioni di cui all'art.15, qualsiasi intervento di potatura o di cura di parti danneggiate (comprese le radici) e/o di ripristino di aree verdi danneggiate (compresi i tappeti erbosi) deve essere eseguito, a spese di chi abbia operato il danno:

- dal Comune;
- dall'autore del danno nel caso di cui all'art. 15.12, con l'assistenza di personale dell'Ufficio Tecnico che prescrive altresì il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre [all'Ufficio Tecnico Comunale](#), che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

14. In caso di danneggiamento di tappeti erbosi il ripristino deve essere eseguito in modo da rendere omogenea l'intera superficie a prato dell'area; per aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza l'Ufficio Tecnico può fare eseguire ovvero affidare all'autore del danno l'esecuzione del ripristino del tappeto erboso a pronto effetto con l'impiego piote o zolle erbose o tappeto erboso in rotoli.

15. Sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

16. Il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato dal Comune, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura ricollocazione parziale o totale di quelli rimossi, previa valutazione di idoneità da parte [dell'Ufficio Tecnico Comunale](#).

ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
2. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio tecnico Comunale
3. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso pubblico devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade

4. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, nel rispetto della normativa in materia di polizia idraulica e delle norme di cui alla Legge regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"
5. Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, é obbligatorio che i proprietari confinanti con strade mantengano le siepi debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo o limitando la viabilità e/o il transito pedonale e/o la visibilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi é tenuto a rimuoverli con tempestività. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di oggetto sui marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.
6. E' vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (L.R. 31-03-08 n.10, art. 5.6)
7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, pedonale, o che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione, devono essere rimossi, su ordinanza sindacale, a cura e spese dei proprietari che devono anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi. L'ordinanza è subordinata alla verifica dell'impossibilità di eliminare gli inconvenienti con metodi alternativi alla rimozione.
8. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori di cui ai punti precedenti del presente articolo a ditta specializzata, con spese a carico degli inadempienti.

ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500⁶ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.⁷
3. Fra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita⁸.
4. La prevenzione si attua attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (v. art. 8; v. anche in appendice: glossario e "manuale delle buone pratiche") e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
5. I trattamenti fitosanitari (v. glossario) contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati prioritariamente ricorrendo a criteri colturali⁹ alla lotta biologica¹⁰ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica (si richiama la L.R. 31-03-08 n.10, art. 5.6). I trattamenti con prodotti chimici devono essere eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, possibilmente in base ai principi della lotta integrata, evitando la lotta a calendario¹¹. Il ricorso all'endoterapia¹² va alternato ad altre modalità di intervento.
6. Il ricorso a prodotti fitosanitari, oltre che al rispetto della normativa vigente, è subordinato a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza)
7. I sintomi di malattia o di morte degli alberi devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale. E' fatto obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 3, all'abbattimento dell'albero ammalato non più curabile o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale (v. art. 5)

⁶ recita l'art 500 del Codice Penale - *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

⁷ Si richiama la legislazione vigente per quanto riguarda la lotta obbligatoria contro il Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96), la Sharka - Virus della vaiolatura delle drupacee (DM 29/11/96), il Cancro Colorato del Platano (D.M. 412 del 3/9/87, Decreto 17 Aprile 1998 e circolare regionale 15 aprile 1999 n°27), la Processionaria del Pino (D.M. 17-04-98), la cocciniglia di S. Josè - *Constokapsis pernicioso* o *Quadraspidiotus perniciosus* - (D.M. 17-04-98), la Flavescenza dorata della vite (D.M. 31.05.2000), il cerambicide *Anoplophora chinensis* (D.R.731 del 2/2/2004).

⁸ Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

⁹ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

¹⁰ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

¹¹ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

¹² Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE

ART. 11 - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DI AREE COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE.

1. La progettazione specialistica delle aree a verde, oltre che per gli interventi specificamente destinati alla creazione di parchi e giardini, pubblici o privati, e agli interventi negli ambiti rurali e urbani di cui all'art. 1, deve essere considerata quale parte integrante:
 - a) dei progetti di aree scoperte destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria (mobilità veicolare, ciclabile e pedonale, sosta, aree destinate ad attrezzature sportive, a mercato e simili);
 - b) dei progetti edilizi che implicano interventi di trasformazione di aree totalmente o parzialmente inedificate di pertinenza di edifici, pubblici o privati, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici.
2. Il progetto di sistemazione degli spazi aperti deve essere redatto da un tecnico abilitato, e deve contenere una relazione tecnica ed elaborati specificamente dedicati:
 - a) alle relazioni con il contesto circostante, in particolare con i corridoi ecologici, con gli spazi aperti e rurali;
 - b) all'individuazione delle zone alberate, a prato, a giardino, con l'identificazione delle alberature, singole o per gruppi, e degli arbusti esistenti confermati o eliminati, e di quelli di nuovo impianto, identificandone la collocazione e l'ingombro a maturità;
 - c) alle opere di arredo e pavimentazione;
 - d) alle specie previste;
 - e) allo spessore della terra prevista in caso di verde pensile;
 - f) all'impiantistica dedicata all'irrigazione;
 - g) alla previsione di accessi per i mezzi di manutenzione del verde, dimensionati in relazione alla dimensione della superficie a verde.
 - h) alla adozione di buone pratiche come evidenziate nella parte finale del presente regolamento
3. La completa realizzazione delle sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa la sistemazione a verde, costituisce condizione per l'accertamento dell'ultimazione dei lavori.
4. Nell'ambito degli atti di pianificazione attuativa e in quelli di programmazione negoziata ad essi assimilabili, deve essere contenuto il progetto delle aree destinate a verde pubblico e il relativo computo metrico estimativo.
5. Nell'ambito dei progetti richiedenti autorizzazione o permesso di costruire, che prospettano interventi di trasformazione di aree totalmente o parzialmente inedificate, il soprasuolo vegetale preesistente rispetto ai lavori deve essere rilevato e rappresentato in una planimetria dello stato di fatto, con allegata documentazione fotografica e descrizione analitica delle caratteristiche della vegetazione esistente.
6. Ai progetti deve essere allegata una relazione, redatta da tecnico abilitato con competenze specifiche, che illustra i criteri per la conservazione degli alberi esistenti, con particolare riguardo ai soggetti tutelati dal presente regolamento.

7. Nel caso in cui il progetto preveda lavori, transito di mezzi, attività di cantiere, scavi, posa di pavimentazioni ed opere che interessino l'area di pertinenza degli alberi (v. [glossario](#)), devono essere indicate le tecniche di intervento, le modalità di salvaguardia adottate e l'eventuale necessità della rimozione degli alberi definendo il relativo intervento di compensazione.

8. In caso di autorizzazione all'abbattimento di piante oggetto di protezione ai sensi del presente regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 5.

9. Le istanze di trasformazione del territorio che richiedono autorizzazione o permesso di costruire, anche nella forma della D.I.A., e che comportano interventi ai sensi dell'art. 3.2, devono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale, alla disamina della Commissione per il paesaggio (Legge Regionale 11.03.2005 n. 12). Alla pratica edilizia andrà inoltre sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui al modulo c del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.

10. Ogni qual volta sia previsto un impianto arboreo in dotazione ad un edificio di nuova costruzione, l'irrigazione deve essere prevista [prioritariamente](#) mediante una cisterna di raccolta delle acque meteoriche opportunamente dimensionata per soddisfare le esigenze annuali idriche delle piante arboree. [Per il recupero delle acque piovane si rinvia al regolamento edilizio](#). I sistemi di raccolta delle acque saranno dimensionati in funzione del verde da irrigare; l'acqua potrà essere raccolta da tutte le superfici impermeabili (tetti, piazzali, superfici pavimentate) ed eventualmente anche dalle superfici permeabili quali parcheggi inerbiti; potranno essere recuperate anche acque bianche di origine domestica attraverso appositi impianti di recupero dell'acqua; dove necessario l'acqua recuperata potrà essere resa idonea attraverso impianti di fitodepurazione.

11. La scelta delle specie da impiegare per i nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, storici e culturali del territorio; in linea generale devono essere privilegiate le specie autoctone¹³, quelle meglio adattabili alle particolari condizioni dell'impianto e quelle che meglio rispondono agli obiettivi del progetto.

Dimensioni degli alberi e degli arbusti all'impianto

12. Per l'impianto di nuovi alberi e/o arbusti, in caso di opere di urbanizzazione e/o di prescrizioni da parte del Comune, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico avente dimensioni definite nell'atto autorizzativi.

Presa in carico delle aree verdi da parte del Comune

13. Per le aree delle quali è prescritta la cessione al Comune previa realizzazione di verde pubblico, i lottizzanti devono assumere l'onere della manutenzione del verde per un periodo minimo di un anno dalla fine lavori, prolungabile fino a cinque anni per sistemazioni a verde di particolare importanza. In tali aree è proibito l'impiego di specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

14. Il Comune può stipulare convenzioni con i privati - per la manutenzione a carico dei privati stessi - di aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico (v. appendice)

¹³ cfr. allegato 1b e 1c

Distanze dai confini

15. La distanza delle alberature rispetto ai confini di proprietà deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o di esposizione al sole di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini vengono indicate le misure minime di seguito riportate¹⁴, alle quali attenersi salvo diversa autorizzazione comunale giustificata dalle particolari condizioni dello stato di fatto

- per alberi di prima grandezza = m 6
- per alberi di seconda grandezza = m 4
- per alberi di terza grandezza e inferiori = m 3
- per alberi a chioma fastigiata = m 3
- per siepi formate da alberi, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza; per alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = m 1
- per le siepi arbustive, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri = m 0,5

16. Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di alberi esistenti le distanze legali¹⁵ sono quelle definite dall'art. 892 del Codice Civile;

17. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di oggetto sui marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

Distanze dalle utenze aeree

18. La distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

Distanze dalle utenze sotterranee

19. In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto¹⁶, fatte salve norme più restrittive o diverse prescrizioni da parte degli enti gestori

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 4
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 3
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) e inferiori = m 2

¹⁴ Per quanto riguarda gli alberi le misure sono tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia; le altezze sono riferite alle dimensioni tipiche della specie a maturità (v. allegato 1c)

¹⁵ La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

¹⁶ V. allegato 1c

ART. 12 – ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI

1. In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi stradali, contemporaneamente al progetto delle opere stradali va previsto un piano di sistemazione del verde integrato alla strada. In tale piano devono essere definiti la tipologia e lo stato di salute degli alberi esistenti, il tipo e l'estensione delle sistemazioni a verde previste, così come la loro armonizzazione con impianti tecnologici (interrati e aerei), tubature, segnaletica stradale, campi visivi, percorsi ciclo pedonali, accessi a proprietà ed edifici, arredi. Le strade, salvo documentata e motivata impossibilità, devono essere dotate, almeno su un lato e preferibilmente quello soggetto a maggior esposizione, di aiuole per la messa a dimora di alberi. Tale messa a dimora avviene preferibilmente in aiuole continue.

2. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi esterni pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali (media e grande distribuzione), deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno **al quindici per cento** (escluse le pavimentazioni permeabili, escluse le aiuole degli alberi posti in area pavimentata) dell'area complessiva occupata dal parcheggio. **Inoltre il parcheggio dovrà essere coperto da alberi per almeno per il 20% della superficie totale (intendendo per copertura la proiezione al suolo della chioma nelle sue dimensioni a maturità).**

3. In caso di realizzazione di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde può essere, in toto o in parte, realizzata in forma di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti) ove compatibile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono esclusi i posti auto compresi nella carreggiata stradale, per i quali si applicano i principi dei commi precedenti relativi alle alberate stradali

ART. 13 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE

1. Nell'ambito dei progetti di nuovi insediamenti di attività produttive di beni o servizi, deve essere contemplato il progetto di sistemazione a verde che dovrà prevedere fasce alberate ed arbustive, di adeguata profondità, con funzione di isolamento, di filtro e di mascheramento dei margini. E' proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b. La stessa attenzione dovrà essere posta nel caso di insediamenti abitativi e infrastrutture che si affaccino direttamente su spazi agricoli e spazi aperti in generale, comprese le infrastrutture viarie.

2. Per la progettazione di infrastrutture devono essere previste misure di mitigazione consistenti in opere da realizzare contestualmente all'intervento, volte ad abbassare i livelli di criticità indotti dallo stesso¹⁷. Anche in questo caso è proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

¹⁷ *La costituzione, in particolare, di ecosistemi – filtro consente da un lato di mitigare l'impatto e dell'altro di compensare la perdita di valori ambientali del territorio a causa della realizzazione dell'infrastruttura. Per "ecosistema – filtro" si intende un'unità ecosistemica in grado di assorbire gli elementi inquinanti, quali polveri, aerosol, gas, liquidi e rumori, nonché di trattenere, modificare o rallentare il loro flusso verso l'ambiente o gli insediamenti antropici (vedi: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586.*

CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER LE FORMAZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE LINEARI

ART. 14 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE ALBERATE, FILARI E SIEPI

1. Le formazioni arboree – arbustive lineari, bande e fasce alberate, filari alberati e siepi arboree ed arbustive (v. glossario) posti lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini e margini di terreni, lungo percorsi, anche in ambito rurale, sono protetti indipendentemente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono.
2. Nel caso di filari alberati e di siepi arboree ed arbustive posti sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua, ai fini del presente regolamento, ogni sponda o lato è considerata singolarmente.
3. E' consentita la manutenzione delle formazioni vegetali di cui al precedente comma, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte: in tal senso è tassativamente vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura. Come da art. 5.6 della L.R. 31-03-08 n.10, è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

Siepi, filari, fasce e bande alberate in zona agricola

4. In zona agricola gli interventi di manutenzione di siepi, filari e bande alberate sono finalizzati, oltre a quanto sopra specificato, a valorizzare la loro azione protettiva verso le colture¹⁸.
5. Nel caso delle siepi si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile ad aumentare, la composizione polispecifica: dovranno pertanto essere preservate ed incentivate anche la componente arbustiva e quella erbacea. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo delle specie autoctone di cui all'allegato 1a – lista piante autoctone.
6. Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione, come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata (mediamente la distanza di rispetto è pari a 1,5 metri per le formazioni arboree e a 1,0 metri per quelle arbustive). Le specie esotiche ed infestanti, ed in particolare le piante indesiderate di cui all'allegato 1b, potranno essere limitate nello sviluppo o eliminate ricorrendo a metodi meccanici o agronomici, fatte salve le prescrizioni riportate nel presente regolamento.
7. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti preferibilmente con tecniche di lotta biologica o integrata ed in ogni caso ricorrendo a fitofarmaci ammessi dalle norme del Programma di sviluppo rurale e nel rispetto della normativa vigente
8. La forma di governo può essere differenziata lungo la formazione arboreo – arbustiva lineare, prediligendo la creazione di strutture costituite da un alto fusto lineare con strati sottostanti costituiti da un ceduo lineare e dalle componenti arbustiva ed erbacea.

¹⁸ E' stato dimostrato che la produzione delle coltivazioni protette efficacemente dal vento è superiore a quella delle coltivazioni non protette, sebbene per una fascia limitrofa alla siepe (tra 0,1 e 1 volte l'altezza del frangivento) la produzione si abbassi anche del 50-60% a causa della competizione. Infatti l'incremento di produzione del resto del campo, dovuto a minore evapotraspirazione, sebbene meno percettibile "ad occhio" rispetto al fenomeno precedente, è esteso su una superficie decisamente superiore (tra 2 e 20 volte l'altezza del frangivento). Le siepi ospitano inoltre entomofauna utile per il controllo dei fitofagi dannosi alle colture.

9. La ceduzione ed il taglio sono consentiti nel caso di siepi, filari, fasce e bande alberate tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tali forme di governo e nel caso di nuovi impianti finalizzati a tale scopo.

10. L'esecuzione di interventi di utilizzazione (taglio) è sottoposta a preventiva denuncia di taglio (autocertificando il rispetto del presente regolamento) da inoltrare all'Amministrazione Comunale che avrà la facoltà di dare indicazioni al riguardo, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione dell'intervento o alla contrassegnatura delle piante da conservare, ovvero di quelle da tagliare. Decorsi 15 giorni dalla data della denuncia di taglio, gli interventi si intendono autorizzati senza alcuna prescrizione.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare diversi livelli di tutela per bande e fasce alberate, filari alberati, siepi arboree ed arbustive, gruppi di piante o piante singole che siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante potranno essere redatti appositi elenchi e planimetrie riportanti la localizzazione sul territorio comunale, da allegare al presente regolamento.

11. Sono vietate l'estirpazione e la devitalizzazione delle ceppaie.

12. Sono consentiti:

- il ceduo a sterzo, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno)
- il ceduo matricinato, con il quale si può eseguire il taglio raso sulla singola ceppaia purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto, nella misura definita di seguito.
- Il ceduo semplice (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto è consentito sulle siepi a turno breve solo se non individuate come ad alta priorità di tutela, per lunghezze inferiori ai 30 m. Sono fatte salve esigenze diverse motivate da vincoli o servitù (elettrdotto, etc.). In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si deve operare una progressiva a selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia

13. il turno di taglio non può essere inferiore ai 6 anni

14. Le matricine sono soggetti scelti prioritariamente tra le piante migliori, piantati o scelti tra i polloni più vigorosi e meglio conformati, e devono essere distribuite in modo uniforme lungo la siepe; particolare attenzione dovrà essere posta nel preservare soggetti appartenenti alle specie autoctone. Ai fini del presente regolamento sono considerate matricine anche i polloni (allievi) del ceduo a sterzo con età multipla del turno.

15. le matricine sono rilasciate in misura di circa 1 ogni 5-7 m (1 pianta ogni circa 60 mq nel caso di bande / fasce alberate); un terzo delle matricine deve avere età pari a tre volte la durata del turno, un terzo età doppia ed un terzo età pari al turno.

16. Nel caso di ceduo matricinato o di ceduo a sterzo, le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo. E' facoltà dell'Amministrazione concedere una diversa fittezza delle matricine, qualora se ne configuri la necessità, in funzione del turno di taglio prescelto.

17. Le ceppaie morte o deperienti, così come le fallanze all'interno delle siepi e dei filari, anche nel caso di zone percorse dal fuoco, vanno rimpiazzate con nuove piantagioni. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnato da interventi atti a favorire la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante piantagione di congruo numero di piantine.

18. Nel caso di formazioni arboree lineari insediate sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua gli interventi di taglio non potranno interessare tratti opposti nella stessa stagione silvana.

19. Il periodo in cui effettuare il taglio di ceduzione è quello stabilito dalle norme forestali regionali vigenti:

15 OTTOBRE – 31 MARZO inferiori a 600 m di quota sul livello del mare

1 OTTOBRE – 15 APRILE da 600 a 1.000 m s.l.m.

15 settembre – 15 maggio oltre i 1.000 m s.l.m.

Per il platano: come da Decreto 17 Aprile 1998 “decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato” e da circolare regionale applicativa 15 Aprile 1999 n°27:

dal 1° dicembre al 28 Febbraio

20. Gli interventi asportazione fusti schiantati sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa regolare denuncia di taglio.

21. Il taglio di ceduzione deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto, a non più di dieci cm di altezza dal punto di inserzione del pollone, ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere a “U” o a “V”). Dovranno inoltre essere prese tutte le precauzioni affinché venga evitato il danneggiamento della rinnovazione, delle matricine e della componente arbustiva ed erbacea delle siepi.

22. Per il genere *Platanus* sono fatte salve le prescrizioni relative alla lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano di cui al Decreto 17 Aprile 1998 ed alla circolare regionale esplicativa del 15 aprile 1999 n°27¹⁹. Per le Rosacee si richiama la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (D.M. 27/03/96).

¹⁹ si ricorda l'obbligo di richiesta scritta di autorizzazione al servizio fitosanitario regionale per qualsiasi intervento che riguardi platani, compresi lavori che coinvolgano l'apparato radicale ed il periodo di taglio / potatura che va dal 1° dicembre al 28 febbraio

CAPITOLO 4 - SANZIONI

ART. 15 – SANZIONI

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) é punita, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

2. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime oltre se del caso, alla sanzione accessoria di cui a commi successivi. Nel caso di alberi di particolare pregio si rinvia al successivo art. 15.3.d

Sanzioni per danni a singoli alberi (individuati all'art. 2):

3. in caso di danni a singoli alberi, non autorizzati²⁰, si applicano le seguenti sanzioni:

a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero = da € 50,00 a € 150,00 cad

b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente = da € 150,00 a € 450,00 cad

c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero = € 500,00 cad

d) nel caso di danneggiamento, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto, o abbattimento **non autorizzato** di albero tutelato ai sensi degli **art. 2.b e art. 2.g**, la sanzione sarà calcolata mediante procedimento di stima del valore ornamentale dei soggetti arborei e conseguente stima del danno (allegato 2).

4. L'amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

Sanzioni per danni ad alberi privati tutelati ai sensi del presente regolamento:

5. In caso di verde privato, il proprietario degli alberi individuati all'art. 2 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste al punto precedente.

²⁰ V. art. 5

Sanzioni per danni a formazioni arboree in ambito rurale:

6. Nel caso di fasce e bande alberate, filari e siepi arboree e/o arbustive protette dal presente regolamento (art. 14), fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata, su indicazioni del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta.

7. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti [listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune](#) e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità.

Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:

8. Per danneggiamento di aree verdi pubbliche, alberi esclusi, è previsto il risarcimento del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione applicando i prezzi desunti dal listino prezzi adottato dal Comune e gli importi dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione Comunale; sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

9. Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino totale dell'area.

10. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq. i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

11. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'autore del danno gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

12. A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione.

Sanzioni diverse:

13. mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa € 100,00

14. restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo

€ 100,00

Sanzioni accessorie:

15. L'Amministrazione Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica e **comunque per non più di 30 giorni**, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di quantificazione del danno;
- c) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati (pubblici e privati), ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente;

ART. 16 – ORGANI DELEGATI

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono gli agenti di **Polizia Municipale**. Tali violazioni potranno essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dai dipendenti del Comune; le violazioni dovranno essere segnalate al Corpo di **Polizia Municipale e all'Amministrazione Comunale** il quale provvederà per quanto di competenza.

CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE

ART. 17 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce la consulenza tecnica, gratuita, limitatamente all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. L'amministrazione Comunale cura inoltre la divulgazione del presente Regolamento, anche attraverso iniziative specifiche ed incentivi, con riguardo ai cittadini ma anche alle scuole, a ditte ed a professionisti che si trovino ad operare a contatto con il patrimonio vegetale del Comune.

ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che siano in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 19 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

3. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti (v. appendice)

- Con il termine "affidamento" o "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati in forma di volontariato

- Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui a successivo comma 4.

4. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative (in numero da concordare con l'ufficio tecnico) indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere, oltre al logo ed al nome del Comune. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso. (v. appendice).

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, compresi gli allegati, dopo aver acquisito esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ART. 21 – NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste da presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio; il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuovo impianto di aree a verde pubblico.

2. L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste da presente regolamento deve essere deliberato con atto della giunta Municipale.

Allegato 1 – liste vegetazione

Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali

Specie arboree	Specie arbustive
Acer campestre	Amelanchier ovalis
Acer platanoides	Berberis vulgaris
Acer pseudoplatanus	Cytisus scoparius
Alnus glutinosa	Cornus mas
Carpinus betulus	Cornus sanguinea
Castanea sativa	Coronilla emerus
Celtis australis	Corylus avellana
Fraxinus angustifolia	Cotinus coggygria
Fraxinus excelsior	Crataegus monogyna
Fraxinus ornus	Crataegus oxyacantha
Juglans regia (*)	Euonymus europaeus
Morus alba, Morus nigra (*)	Ficus carica (*)
Ostrja carpinifolia	Frangula alnus
Platanus x acerifolia (*)	Hedera helix
Populus alba	Hippophae rhamnoides
Populus canescens	Ilex aquifolium
Populus nigra	Juniperus communis
Populus nigra 'Italica'	Ligustrum vulgare
Populus tremula	Lonicera caprifolium e L. xylosteum
Prunus avium	Malus sylvestris
Prunus padus	Pyrus pyraeaster
Quercus cerris	Prunus padus
Quercus petraea	Prunus spinosa
Quercus pubescens	Rhamnus catharticus
Quercus robur	Rosa canina
Salix alba	Salix caprea
Sorbus aria (*), Sorbus torminalis	Salix cinerea
Taxus baccata	Salix eleagnos
Tilia cordata	Salix fragilis
Tilia platyphyllos	Salix triandra
Ulmus minor	Salix viminalis
	Sambucus nigra
	Spartium junceum
	Viburnum lantana
	Viburnum opulus

(*) specie tradizionali ammissibili in zona rurale

in aree protette la scelta delle specie è subordinata ad autorizzazione dell'Ente parco o Ente gestore

Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale

Specie arboree	Specie arbustive
Abies sp. – abete	Amorpha fruticosa – falso indaco (*)
Acer negundo – acero della Virginia (*)	Buddleja davidii (*)
Ailanthus altissima – ailanto (*)	Prunus laurocerasus
Alnus cordata – ontano napoletano	Reynoutria japonica (poligono del giappone)
Broussonetia papyrifera – gelso da carta (*)	
Cupressus arizonica – cipresso argentato	
Picea excelsa (= P. abies) – abete rosso	
Pinus sp.	
Pinus pinea – pino domestico	
Pinus strobus – pino strobo	
Prunus seròtina – ciliegio nero (*)	
Quercus rubra, Q.coccinea – querce rosse (*)	
Robinia pseudoacacia – robinia (*)	
Trachycarpus fortunei	
Ulmus pùmila – olmo siberiano (*)	

(*) = specie comportanti rischio di inquinamento floristico, a causa della loro capacità di spontaneizzarsi; indicate come specie da evitare anche in “Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003”

nota bene: è sconsigliato l'impiego di specie esotiche, tra cui quelle tipiche del giardino mediterraneo (olivo, sughera, corbezzolo etc.) anche nella realizzazione di giardini privati.

Allegato 1c – classi di altezza degli alberi

Le classi di altezza sono riferite all'altezza raggiunta a maturità (nel determinare la classe a cui appartiene una pianta occorre pertanto fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età o alle dimensioni dell'esemplare) secondo il seguente schema esemplificativo e non esaustivo:

alberi di prima grandezza (altezza circa >18m)	alberi di seconda grandezza (altezza circa 12-18m)	alberi di terza grandezza (altezza circa < 12 m)
Abies sp. Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Betula verrucosa (= alba = pendula) Calocedrus decurrens Cedrus sp. Celtis sp. Chamaecyparis lawsoniana Cupressus sempervirens Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Juglans nigra Larix decidua Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Metasequoia glyptostroboides Picea abies Pinus wallichiana Pinus silvestre Pinus strobus Pinus nigra Platanus sp. Populus sp. Pseudotsuga menziesii) Pterocarya fraxinifolia Quercus cerris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Sophora japonica Salix alba Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sorbus aucuparia Taxodium sp. Thuja plicata Tilia sp. Ulmus sp.,	Acer negundo Acer campestre Carpinus betulus Catalpa bignonioides Corylus colurna Cupressocyparis leylandii Cupressus sp Gleditsia triacanthos Juglans regia Juniperus communis, Ostrja carpinifolia Paulownia tormentosa Pinus pinea Pyrus callieriana Prunus avium Quercus ilex Salix babylonica Sorbus torminalis Taxus baccata Thuja orientalis	Acer ginnala Acer platanoides 'Globosum' Albizzia julibrissin Catalpa sp. Cercis siliquastrum Fraxinus ornus Ilex aquifolium Juniperus communis Laurus nobilis Ligustrum lucidum Koelreuteria paniculata Maclura pomifera Magnolia x soulangiana Malus silvestris Malus sp. Melia azedarach Morus sp. Prunus cerasifera Prunus da fiore Prunus padus Prunus serrulata Quercus pubescens Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

alberi a chioma fastigiata = Acer platanoides 'Columnare', Carpinus betulus 'Fastigiata', Cupressus sempervirens, Populus nigra 'Italica', Quercus robur 'Fastigiata', etc.

Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (altezza < 6 m) = Crataegus monogyna, Crataegus sp., Clerodendrum trichotomum, Cornus mas, Eriobotrya japonica, Lagerstroemia indica, Hibiscus syriacus, Juniperus communis, Tamarix gallica, etc.

Allegato 2 – stima dei danni

Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi

A) Abbattimenti.

In caso di abbattimento o di danneggiamento irreparabile di alberi tutelati ai sensi del presente regolamento (art.2) e come previsto dall'art. 15, l'[Amministrazione Comunale](#) si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o + S.a. - V.l.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'[Amministrazione Comunale](#))

V.l. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'[Amministrazione Comunale](#))

B) Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio, rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedono l'onere della manutenzione di un'area verde) l'[Amministrazione Comunale](#) si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

C) stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'[Ufficio Tecnico Comunale](#), a seguito dei lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori:

$$I = D.b. = V.o. \times H / 100$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

D.b. = Danno biologico (come da schema di calcolo riportato di seguito)

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

D) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) al tronco ed ai rami delle piante (appartenenti a patrimonio pubblico o privato), per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc. L'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art. 15, fatta salva la possibilità di intervento dell'autore o responsabile del danno come da art. 15.12

Metodologia per la stima del valore ornamentale

a) Prezzo di vendita al dettaglio

b) Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali o sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali ed individuato dal Comune in funzione della necessità. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,00 m.).

$$b = a/10$$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della pianta in vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata

0,5 = pianta priva di valore.

d) Indice secondo la localizzazione

10 = centro città;

8 = media periferia;

6 = periferia;

4 = parchi esterni

2 = zone rurali

e) Indice secondo le dimensioni

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

g) Deprezzamento

Piante con danni o ferite di modesta entità	10%
Piante mantenute in dimensioni ridotte per esigenze di sicurezza	30%
Piante con ferite o cavità di rilevante entità	50%
Piante con ferite o cavità di rilevante entità e capitozzature	70%

i) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - g$$

Esempio di calcolo del valore ornamentale di un Tiglio con circonferenza tronco = 100 cm, sano, vigoroso, in filare localizzato in centro città, con difetti modesti:

a = 34,00 b = 3,4 c = 9 d = 10 e = 8 g = 10%;

$$V.o. = (3,4 \times 9 \times 10 \times 8) - 10\% = 2.203,00 \text{ €}$$

Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale

i) Valore ornamentale

m) Diametro al fusto al colletto della pianta

h) distanza dello scavo dal colletto della pianta

($h + m/2$ deve essere inferiore all'area di pertinenza dell'albero come definita all'art.8)

s, t) Distanze limiti dello scavo dal colletto della pianta

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta, per questo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto che, sommato, dà i cateti per intero.


n) Ampiezza fonte scavo

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte di scavo (all'interno dell'area di pertinenza dell'albero come definita all'art.8).


u) Settore angolare danneggiato (coseno)

Considerato che l'area di rispetto si estende intorno alla pianta per un raggio pari all'area di pertinenza dell'albero (art.8) + il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il nostro settore circolare.

**Esempio di manomissione circoscritta
(plinto di fondazione di un palo)**



**Esempio di manomissione continua
(scavo in trincea)**



Il settore angolare danneggiato è indicato dal tratteggio:

Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato negli esempi seguenti:

Teorema di Carnot

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \quad \text{sostituendo} \quad \cos \beta = \frac{(s+m/2)^2 + (t+m/2)^2 - n^2}{2 (s+m/2) (t+m/2)}$$

p) Settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β

q) Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione

r) DANNO BIOLOGICO

$$\text{valore ornamentale} : 100 = \text{danno biologico} : q$$

$$\text{danno biologico} = \text{valore ornamentale} \times q / 100$$

Esempio di Tabella per la determinazione del danno biologico su un albero urbano

Platano in filare, in centro città, sano, medio vigore, circonferenza fusto 157 cm

Specie	Valore ornament. (€)	Distanza scavo da colletto	Distanza scavo da colletto	Diametro fusto al colletto	Ampiezza fronte scavo	Settore angolare		Incidenza su radici %	Danno biologico (€)
						Coseno β	Gradi		
	i	s	t	m	n	u	p	q	r
Platanus	3.600,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102°	28,3333	1.020,00

Valutazione dei danni causati alle piante a seguito di ferite di tronco

In caso di ferite gravi al tronco il danno é proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta.

Y =Lesioni %	Indennità
Fino a 10%	10
Da 10 a 20%	20
Da 20 a 25%	25
Da 25 a 30%	35
Da 30 a 35%	50
Da 35 a 40%	60
Da 40 a 45%	80
Da 45 a 50%	90

I = Indennizzo spettante all' Amministrazione Comunale
C = Circonferenza (misurata a 1 m di altezza)
D = Danno in larghezza
Y = lesione in percentuale sulla circonferenza
H = Altezza del danno
V.o. = Valore ornamentale

$D : C = Y : 100$
$Y = D \times 100 / C$
$I = V.o. \times \text{indennità} / 100$
Per quanto riguarda l'altezza, I va aumentato di 1/3 ogni 50 cm di H fino ad un massimo di I = V.O.

Per lesioni oltre il 50% della circonferenza l'indennizzo sarà pari al valore ornamentale dell'albero, fatta salva la possibilità di prevedere l'indennizzo di cui al punto A in caso di abbattimento.

allegato 3 – Regolamento d'uso del verde comunale

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento d'uso è finalizzato a tutelare il ruolo ornamentale, paesaggistico e biologico degli spazi verdi pubblici, a promuoverne la funzione sociale, ricreativa ed educativa e ad assicurarne la corretta fruizione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione riguarda tutti gli spazi verdi di proprietà pubblica: parchi urbani, parchi e boschi extraurbani, parchi e giardini storici, giardini di quartiere, aree gioco, verde scolastico, verde sportivo, verde di pertinenza di edifici pubblici, aiuole di arredo urbano, alberate e verde stradale.

Riguarda inoltre aree verdi private convenzionate aperte al pubblico.

ART. 3 - ACCESSO

Alle aree verdi comunali è dato libero accesso nell'arco della giornata, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

ART. 4 - USO

Le aree verdi comunali sono riservate al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e in generale al tempo libero o ad attività sociali e ricreative. E' vietato ogni comportamento che possa determinare danni all'ambiente e alla vegetazione. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti. E' vietato estirpare o tagliare la vegetazione erbacea, arbustiva o arborea, danneggiare i tappeti erbosi o il terreno, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

ART. 5 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Nelle aree verdi comunali è vietato l'accesso e la circolazione di veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque a passo d'uomo:

1. veicoli per il trasporto di portatori di handicap;
2. mezzi di soccorso;
3. mezzi di vigilanza in servizio;
4. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
5. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area, purché in possesso delle autorizzazioni necessarie.

In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.

Biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati possono invece circolare liberamente purché a passo d'uomo ed esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

ART. 6 - DIVIETI

In tutte le aree a verde pubblico, comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale è vietato:

- ostacolare e/o ridurre la sicurezza, il decoro, l'igiene delle aree verdi nonché il benessere e lo svago degli utenti
- abbattere, rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione
- effettuare interventi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la manutenzione, conservazione e sviluppo del patrimonio vegetale, anche in base alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde del Comune
- utilizzare alberi ed arbusti per la posa di cartelli, segnaletica, per il fissaggio di cavi, fili elettrici, lampade, striscioni pubblicitari o altra attrezzatura, senza preventiva autorizzazione scritta, fatto comunque salvo l'obbligo di evitare danneggiamenti o ferite di qualsiasi tipo.
- danneggiare i tappeti erbosi e le aiuole; transitare sugli stessi con cicli motocicli e veicoli a motore, salvo autorizzazioni previste dal regolamento d'uso dei parchi e giardini pubblici
- posizionare strutture fisse o mobili, senza specifica e preventiva autorizzazione
- calpestare le aiuole fiorite
- danneggiare e imbrattare impianti, segnaletica, giochi o elementi di arredo, utilizzare giochi destinati a fasce di età diverse dalla propria
- campeggiare, pernottare, accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere non autorizzati ; nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area
- raccogliere e asportare fiori, semi, frutti, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno
- mettere a dimora piante, senza autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- introdurre o rilasciare animali domestici
- condurre cani ed animali domestici se non muniti di museruola e legati al guinzaglio e senza avere con sé la strumentazione necessaria per un'immediata pulizia ed asportazione dei loro escrementi. Abbandonare tali escrementi²¹.
- omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento, molesti o ferisca un altro animale o danneggi alberi, siepi e aiuole, tappeti erbosi;
- disturbare, direttamente o mediante animali in affidamento, i luoghi di nidificazione; danneggiare, nidi e tane
- sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
- sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete degli altri utenti

²¹ *Gli obblighi del presente comma non si applicano a persone (conduttori e/o proprietari dei cani) che utilizzino cani addestrati come ausilio in caso di ridotta mobilità, problemi di deambulazione, cecità.*

ART. 7 - GIOCHI

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei minori delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani, anche se provvisti di museruola.

Le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia, ovvero che possano causare danni alla vegetazione, dovranno svolgersi esclusivamente nell'ambito di spazi attrezzati a tale scopo.

ART. 8 – ALTRI USI

Spettacoli, concerti, manifestazioni sportive, mostre, esposizioni e altre iniziative con richiamo di pubblico e necessità di attrezzature sono in generale vietati nelle aree verdi comunali al di fuori delle strutture specificamente dedicate.

Eventuali utilizzi temporanei per manifestazioni di interesse generale possono essere autorizzati solo nel caso in cui non vi sia rischio che possano arrecare danni permanenti all'area verde. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica che definisca le cautele che saranno assunte nell'occupazione e le modalità del successivo ripristino e alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo al totale ripristino dell'area interessata accompagnata dalla stipula di una congrua fidejussione.

ART. 9 - ACCESSO AI CANI

Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani, anche se provvisti di museruola. Nelle restanti aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio. Le persone che conducono i cani nei parchi e nei giardini pubblici devono essere munite di apposita paletta con il relativo sacchetto che, all'occasione, dovrà essere immediatamente utilizzata per la raccolta degli escrementi del proprio cane. Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Nei parchi e nei giardini, ove possibile, potranno essere individuati, con apposita segnaletica, le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi: ove non sia possibile identificare tali spazi, i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e con museruola.

APPENDICE

GLOSSARIO

Affidamento o adozione

Con il termine "affidamento" o "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati in forma di volontariato

Architettura vegetale

Sito organizzato / progettato per fini estetici, culturali, scientifici e di decoro, senza però escludere interessi utilitari, con prevalente uso delle componenti vegetali (Regione Lombardia - Giunta Regionale: "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali." deliberazione giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777)

Aree di pertinenza delle alberature²²

Per area di pertinenza delle alberature (intesa considerando lo sviluppo dell'apparato aereo, di quello radicale e l'altezza raggiunta a maturità²³) si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per alberi di prima grandezza	= m 6 di raggio
per alberi di seconda grandezza	= m 4 di raggio
per alberi di terza grandezza	= m 3 di raggio
Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello	= m 2 di raggio

Capitozzatura, capitozzo

La potatura a capitozzo (capitozzatura) è una pratica tradizionale di potatura di alberi "in forma obbligata" che consiste nella regolare rimozione dei rami, eseguita sempre alla medesima altezza, nella posizione in cui tale trattamento causa la formazione di tessuti chiamati "teste di salice" o "capitozzi". Avveniva tradizionalmente per la produzione di biomassa (foraggio nel caso dei gelsi, fasciname nel caso del salice e simili) ed anche nei giardini storici per il mantenimento di alberi in forme predeterminate.

Per evitare alterazioni degenerative dei tessuti legnosi, i tagli devono avvenire rispettando le "teste di salice" e con elevata frequenza. Turni superiori a due anni comportano tagli di dimensione eccessiva, oltre alla perdita del particolare equilibrio nella distribuzione delle sostanze di riserva che, in alberi regolarmente capitozzati, avviene soprattutto nelle formazioni dette "teste di salice".

Il termine viene spesso utilizzato anche per definire forme di potatura drastica, eseguita con tagli di grosse dimensioni e spesso internodali; questa è una pratica scorretta, che non ha nulla a vedere con la potatura a capitozzo tradizionale, e può essere ammissibile solo in casi particolari come previsto dal presente regolamento (art.4).

Ceduazione

Modalità di taglio del bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari governati a ceduo (v. "governo")

²² Definizioni tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia

²³ V. allegato 1c

Condizionalità

La riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003 ha introdotto il cosiddetto "pagamento unico per azienda" subordinandolo al rispetto di specifiche norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali, riassunte con il concetto di "condizionalità". In base a tale criterio tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti²⁴ a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto. La PAC prevede adeguati strumenti con i quali le Regioni, attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale, possono supportare gli agricoltori e compensare eventuali possibili impatti negativi sulla competitività delle imprese, conseguenti ai nuovi vincoli ambientali introdotti.

Corridoio ecologico, rete ecologica:

un "corridoio ecologico" è una striscia di territorio che consente alla fauna ed alla flora spostamenti e collegamenti da una zona relitta all'altra, rendendo possibile la nutrizione o il raggiungimento di aree di nutrizione. Oltre a costituire un percorso per animali che rifuggono gli spazi aperti, funge da rifugio per organismi che si spostano nella matrice circostante o per vegetali che non vi troverebbero le condizioni di sviluppo. La maggiore continuità ambientale che ne deriva riduce i tassi di estinzione (molto elevati in aree relitte di piccole dimensioni) e facilita la possibilità di ricolonizzazione di aree degradate da parte di vegetali ed animali. Se sufficientemente ampi i corridoi ecologici possono anche ospitare nicchie ecologiche specifiche, migliorando la biodiversità del territorio. L'insieme di corridoi costituisce una "rete ecologica".

Ecosistema – filtro:

Unità ecosistemica in grado di assorbire gli elementi inquinanti, quali polveri, aerosol, gas, liquidi e rumori, nonché di trattenerne, modificare o rallentare il loro flusso verso l'ambiente o gli insediamenti antropici ("Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586.)

Formazioni arboreo - arbustive lineari

Le siepi campestri ed in genere le formazioni arboreo - arbustive lineari in ambito agricolo non rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 27/04 (Legge forestale regionale) e non sono pertanto sottoposte alla relativa normativa. Si tratta in genere di impianti artificiali a funzione multipla, non ultima quella di fonte di reddito per l'azienda agricola. Possiamo distinguere (v. singole definizioni):

FASCIA o BANDA ALBERATA²⁵: struttura vegetale plurispecifica ad andamento continuo o discontinuo o di forma varia, con sesto d'impianto irregolare e con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona (Manuale Naturalistico per il Miglioramento ambientale del territorio rurale, Regione Lombardia). La larghezza (proiezione delle chiome al suolo) è solitamente > 10m e < 25m.

FILARE: formazione vegetale ad andamento lineare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto e/o ceduo semplice (Manuale Naturalistico per il Miglioramento ambientale del territorio rurale, Regione Lombardia) poste a distanza più o meno regolare tra loro. Formazione spesso discontinua, con minori connotati di naturalità rispetto a fasce, bande alberate e siepi, a prevalente significato estetico - paesaggistico (non hanno generalmente funzione produttiva e sono oggetto esclusivamente di interventi manutentivi), spesso con funzione di accompagnamento alla viabilità rurale ed urbana.

²⁴ Pagamento diretto: pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno al reddito

²⁵ a volte ricorrono anche definizioni quali "fascia boscata", "banda boscata", "elementi boscati minori": nel presente regolamento, per evitare confusione, si preferisce evitare il termine "boscato" in riferimento a formazioni che non rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 27/04

SIEPE: per siepe si intende un impianto agro-forestale lineare, costituito da arbusti, o da arbusti ed alberi, o alberi, disposti su una o più file, con larghezza (proiezione ortogonale delle chiome al suolo) inferiore o uguale a 10 m, a gestione composita, forma di governo tra il ceduo e il ceduo composto, vegetazione per lo più monostratificata.

In ambito rurale siepi campestri, filari, fasce e bande boscate, sono state per secoli componenti essenziali per la vita dell'azienda agraria ed in particolare per i prodotti che da esse si potevano trarre. Benché nei decenni passati molti dei beni che gli alberi producevano siano stati sostituiti da altri prodotti reperibili sul mercato (combustibili fossili in particolare), e con ciò si sia determinata la decisa contrazione del patrimonio arboreo ed arbustivo rurale, negli ultimi anni si è verificato un ritorno di attenzione alle funzioni produttive delle siepi, che vanno dalla semplice produzione di legna (energia rinnovabile), al consolidamento delle sponde, alla difesa dall'erosione, alla protezione di organismi utili, alla cura del margine tra edificato e campagna ed alla mitigazione dell'impatto visivo, alla riqualificazione turistico – paesaggistica, alla riduzione del rumore, alla filtrazione di polveri, alla ricucitura di corridoi ecologici, alla costituzione di ecosistemi – filtro.

Governo del bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari

Si intende per governo di un bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari il sistema di rinnovazione del soprasuolo forestale presente.

Governo a fustaia o ad alto fusto: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprasuolo avviene attraverso piante da seme, provenienti da disseminazione naturale, piantagione o semina naturale.

Governo a ceduo: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprasuolo avviene per via agamica, cioè con polloni emessi, a seguito di un taglio, dalla ceppaia o dalle radici.

Tali forme di utilizzo, se ben condotte, non hanno solo lo scopo di fornire reddito attraverso la produzione legnosa²⁶, ma anche di favorire un aumento della biodiversità e della eterogeneità delle strutture agroforestali e del paesaggio²⁷.

Manutenzione

Il termine, che etimologicamente deriva da “manu tenere”, ossia tenere con mano ferma, indica le opere di trasmissione al futuro di un sito, ponendo l'accento sulla continuità, la capillarità, il modesto peso quantitativo e la scarsa azione trasformativa e innovativa degli interventi. (Regione Lombardia - Giunta Regionale: “Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali.” deliberazione giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777)

Secondo le norme UNI: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni richieste; tale combinazione di azioni comporta il ripristino, la riparazione ed il miglioramento. Il ripristino è il recupero da parte di un'entità della propria attitudine ad eseguire una funzione richiesta; la riparazione è l'intervento, il rinnovo o la sostituzione di uno o più componenti danneggiati mirato a riportare un'entità alle condizioni stabilite; il miglioramento è l'insieme di azioni di miglioramento o di piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell'entità

²⁶ la produzione media di una siepe di platano lunga 100 mt con turno di 5 anni in Pianura Padana è di circa 10 t di legna fresca; ... l'entrata sul mercato di impianti ad alto rendimento (caldaie a fiamma inversa, termocamini, impianti a pellet, etc.) ha determinato un ritorno di interesse verso la valorizzazione energetica del legname. (Pettenella, Serafin, 1999).

²⁷ Daniel Franco: “Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione” - Il Verde Editoriale – Febbraio 2000

Matricina, o allievo

fusto rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite, nonché di produrre assortimenti di maggiori dimensione.

Pollone

Fusto che si origina da gemme situate presso la base o le radici di piante di latifoglie tagliate o che hanno subito una lesione.

Prodotti fitosanitari

I prodotti impiegati per difendere le piante dai parassiti (detti a volte fitofarmaci, pesticidi antiparassitari, etc.) sono definiti dalla legge prodotti fitosanitari; questo termine ha sostituito i precedenti termini "presidi sanitari" e "presidi medico – chirurgici". Il legislatore ha poi definito in maniera specifica gli ex presidi medico - chirurgici (da utilizzare esclusivamente in ambito domestico), nominandoli prodotti per piante ornamentali (P.P.O.)

Sgamollo, sgamollatura

Simile alla capitozzatura ma eseguita senza ridurre l'altezza dell'albero (eseguita sulle ramificazioni laterali)

Sponsorizzazione

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Turno di taglio

Periodo, misurato in anni, intercorrente tra un taglio di ceduazione (v. "governo del bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari") ed il successivo, eseguito sulla medesima area.

Trattamenti fitosanitari

Per trattamento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con prodotti fitosanitari, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Modulistica

a) Modulo per richiesta autorizzazione taglio

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Trezzo Sull'Adda

OGGETTO: “Richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi ai sensi dell’art. 2 e 3 del Regolamento Comunale del verde”.

Il / la sottoscritt..... c.f.
 residente in Via n tel.....
 in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
 e distinto al mappale n. del foglio n

CHIEDE l’autorizzazione

all'abbattimento di n°.... essenze arboree o arbustive rientranti nell’art. 2 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,30 mt da terra, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all’interno di filare o isolate):

.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....

motivo della richiesta:

.....

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, qualora previsto dal regolamento, con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

In allegato: documentazione fotografica

Distinti saluti. data:

Firma.

b) Modulo di denuncia taglio

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Trezzo Sull'Adda

OGGETTO: “Denuncia di taglio alberi ai sensi dell'art.14 del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt.....
residente inVia n tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n. del foglio n

DICHIARA

- di intendere procedere al taglio di ceduzione
- di intendere procedere al taglio di capitozzatura o sgamollo
- di intendere procedere all'esecuzione delle seguenti operazioni:

.....
.....

e specificatamente (indicare lunghezza della siepe, del filare o della banda alberata, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

.....
.....
.....
.....

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale e di attenersi alle norme ivi riportate.

In allegato documentazione fotografica

Distinti saluti. data:

Firma.

c) Modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Trezzo Sull'Adda

OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nel lotto oggetto di intervento edilizio per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazioni di interi fabbricati, ai sensi del Regolamento Comunale del verde”..

Il / la sottoscritt.....C.F.
 residente inVian.....tel.....
 in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
 e distinto al mappale n.del foglio n.....

D I C H I A R A

che all'interno del lotto di pertinenza non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze quali:

.....
 e verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione, e che verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento del verde comunale

che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n° essenze arboree rientranti nel regolamento, e specificatamente:

.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze con altre indicate dai competenti uffici comunali.

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dal regolamento del verde comunale corredata di planimetria di progetto e documentazione fotografica

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

Distinti saluti. data:

Firma.

d) Modulo richiesta autorizzazione, per scavi, lavori o manomissioni in corrispondenza di verde tutelato ai sensi del regolamento del verde

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Trezzo Sull'Adda

OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nell’area oggetto di intervento, ai sensi del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt.....C.F.
residente inVian.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n.del foglio n.....

D I C H I A R A

che all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze quali:
e verrà mantenuto integro in quanto non interessato dal cantiere,

che il cantiere interferisce, a livello epigeo e/o ipogeo, con l'area di pertinenza (come definita dal regolamento del verde) di n° essenze arboree tutelate dal regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a versare apposita cauzione qualora previsto dal presente regolamento

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dal Regolamento del verde e una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;

di adottare le prescrizioni del Regolamento del verde comunale e le precauzioni di cui all'art. 8 di detto regolamento

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Distinti saluti. data:

Firma.

Regolamento per l'affidamento – adozione di aree verdi comunali

premessa

La possibilità di affidamento (adozione) è regolata dall'art. 19 del regolamento del verde

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito del progetto dell'Amministrazione Comunale di Trezzo Sull'Adda che tende a favorire e stimolare la partecipazione dei cittadini, in forma volontaria, per fini di pubblico interesse volti alla cura del territorio ed in particolare al miglioramento della qualità urbana. Incentivare la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione Comunale ha il duplice vantaggio di dare occasione ai cittadini di agire attivamente per migliorare il territorio abitato e di consentire un miglior controllo dei risultati.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADOTTARE

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nel precedente articolo vengono individuate nell'ambito del territorio comunale, apposite aree verdi riportate nell'allegata cartografia redatta in scala 1:5000, che possono essere adottate dai soggetti che faranno richiesta, secondo le modalità di seguito specificate. L'elenco di tali aree viene aggiornato annualmente dall'Ufficio Tecnico entro il mese di novembre di ogni anno.

Le aree adottabili possono essere:

- Le aree verdi, giardini comunali, parchi urbani;
- Le aiuole di arredo urbano o aiuole spartitraffico, spazi verdi di risulta per i quali si decida una valorizzazione e riqualificazione.

Per ogni area dovrà essere redatta, a cura dell'Ufficio Tecnico, una breve scheda tecnica indicante posizione, superficie, condizioni generali, presenza di pozzetti per l'irrigazione, esigenze prospettate dall'Amministrazione. Tale scheda costituirà elemento in base al quale valutare il tipo di adozione da effettuare (progettazione e manutenzione dell'intervento).

ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE

Le modalità di adozione delle aree verdi sono due:

A.- adozione tramite impegno a prestare volontariamente il proprio tempo e il proprio operato per curare l'area in oggetto;

B.- adozione tramite contributo annuo da versare a volontari che, con la direzione e il coordinamento dell'Amministrazione Comunale, si prestino volontariamente alla cura del verde.

Per quanto riguarda la prima forma di adozione, i soggetti interessati possono impegnarsi a diverse forme di cura dell'area adottata:

- manutenzione ordinaria,
- progettazione e realizzazione degli interventi di piantagione, sentito il parere dell'U.T.;
- sorveglianza e segnalazione all'U.T. delle necessità di manutenzioni specifiche;
- laboratori di botanica e giardinaggio, con scopi didattici e di sensibilizzazione, compatibilmente con le caratteristiche dell'area adottata;

Tali modalità di adozione potranno comparire in varie declinazioni, come specificato nell'apposito atto convenzionale, fermo restando l'esclusiva proprietà e uso pubblico delle aree assegnate.

Per quanto riguarda la seconda forma di adozione, i soggetti richiedenti disponibili ad erogare il contributo hanno diritto ad approvare il progetto, approntato dall'Amministrazione Comunale, la quale si impegna alla manutenzione e cura dell'area a mezzo di volontari.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere agli interventi sulle aree di cui all'art.2 i sotto elencati soggetti:

- a) le Scuole o le singole Classi, su presentazione di un progetto didattico;
- b) le Associazioni, le organizzazioni o i gruppi di volontariato riconosciuti dal Comune di [Trezzo Sull'Adda](#);
- c) gruppi di cittadini che dichiarino di associarsi allo scopo del presente Regolamento;
- d) singoli cittadini;
- e) imprese private o pubbliche
- f) soggetti diversi riconosciuti dal Comune di [Trezzo Sull'Adda](#);

Istituti scolastici o singole classi avranno la priorità nell'assegnazione delle aree. La richiesta di assegnazione dovrà essere subordinata alla preparazione di un progetto didattico, che potrà essere redatto autonomamente dalle scuole, oppure potrà essere elaborato con la collaborazione di agenzie formative specializzate, nel qual caso l'A.C. si impegna a sostenere l'onere economico del supporto specialistico. In ogni caso i soggetti, singoli o associati, che faranno richiesta di adozione dovranno stipulare con l'A.C. apposito atto convenzionale, che specifichi le forme di adozione, il numero di persone coinvolte, il Responsabile dell'intervento, i mezzi strumentali ed economici a disposizione e quelli richiesti all'A.C. Tutti i soggetti che adotteranno un'area verde avranno la possibilità dell'apposizione nell'area di un pannello che indichi il nome del soggetto adottante, secondo modalità stabilite dall'A.C.-

ART. 5 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ai soggetti assegnatari di cui al punto A dell'art. 3, potranno essere attribuiti, secondo le modalità contenute nella Convenzione, secondo la disponibilità e valutate le necessità da parte [degli uffici Comunali preposti](#):

- uso di impianti ed attrezzature comunali,
- passaggio periodico all'interno del giardino di un vigile urbano
- raccolta dei rifiuti dai cestini portarifiuti
- raccolta eventuale dell'erba e delle foglie già accumulate nei pressi degli ingressi
- addebito dell'acqua consumata per irrigazione
- fornitura o addebito di concimi, antiparassitari, sementi, piante etc. dove concordato
- cessione in prestito o acquisto per conto degli assegnatari di macchinari tosaerba ed addebito del carburante utilizzato
- fornitura di guantoni da lavoro e attrezzi vari da giardinaggio (vanghe, rastrelli, forbici, etc.)
- stipula di convenzioni per assicurare gli assegnatari nel corso di attività di manutenzione e gestione dell'area
- sostituzione degli elementi e delle attrezzature non riparabili a causa di vetustà, vandalismi, usura, incidenti, etc.
- organizzazione di momenti di aggiornamento tecnico sul verde, qualora richiesti, rivolti alla cittadinanza.

Nel raggiungimento degli scopi per i quali è nato il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e corsi di formazione ed aggiornamento per i cittadini e tutti i soggetti impegnati nella cura del patrimonio verde.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO.

1. I soggetti assegnatari debbono impegnarsi nella realizzazione dell'intervento/i assegnatogli con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento/i, accertata dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto assegnatario, con apposito atto può essere pronunciata la decadenza dell'assegnazione.

3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario sia di tipo doloso (accertato dagli organi competenti) nei confronti del bene comunale o la mancata o intempestiva comunicazione ingiustificata della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

ART. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. Il Responsabile del servizio interessato con apposito atto assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di Convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istruttoria condotta dagli Uffici competenti dovrà tendere essenzialmente a verificare, dall'esame della documentazione prodotta, ovvero anche con contatti diretti con il richiedente, se quest'ultimo abbia requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.
3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste (adozione del tipo A di cui all'art. 3) su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
 - a) istituti scolastici o singole classi;
 - b) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come preposto nella richiesta ai sensi dell'art. 3 ;
 - c) struttura dell'Associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - d) iscrizione dell'Associazione nell'Albo specifico;
 - e) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
 - f) esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - g) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o altri enti.
4. Qualora vi sia il concorso di più richieste (adozione del tipo B di cui all'art. 3) su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata in base a sorteggio.
5. L'istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. L'assegnazione viene effettuata nei successivi 30 (trenta) giorni e prontamente comunicata agli interessati.

ART. 8 – DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata della gestione di ogni singolo intervento non può essere di durata superiore ad anni 1
2. Il Responsabile del Servizio, in esecuzione di diverse scelte operate dall'Amministrazione dell'Ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati.

ART. 9 – CONTROLLI

1. L'Ufficio Tecnico è deputato a svolgere i controlli sulla buona esecuzione degli interventi.
2. Le forme e le cadenze di tali controlli saranno decise dal Responsabile del Servizio sulla base delle peculiarità dell'intervento e delle stesse altre condizioni caratterizzanti lo stesso.
3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni.
4. Quando per effetto dei controlli svolti venga accertata una delle situazioni di cui al precedente art. 6, il Responsabile del servizio, con adeguata motivazione, attiverà i necessari provvedimenti sanzionatori.

Bozza di convenzione per l'affidamento – adozione di aree verdi comunali

L'anno addì del mese di nella Residenza Municipale, tra responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Trezzo Sull'Adda, codice fiscale, il quale agisce temporaneamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in esecuzione delle deliberazioni consiliari nr. esecutive ai sensi di legge, e il Sig. nella qualità di di Trezzo Sull'Adda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 - OGGETTO

Il soggetto adottante si impegna a prendersi cura nelle forme stabilite dall'art.3 dell'area oggetto di Convenzione n., sita in via, come da allegato stralcio planimetrico in sc. 1:2000.

2 - DURATA

La gestione ha la durata di un anno, trascorso il quale il soggetto adottante ha la possibilità di richiederla all'A.C. per altri due anni. L'eventuale rinnovo di tale concessione potrà essere concesso in conformità a quanto prescritto previo apposito atto del Responsabile del Servizio su benestare della Giunta Comunale. In ogni caso, nel caso di impossibilità nella continuazione della gestione del bene pubblico fino alla scadenza naturale della stessa, il gestore può, tre mesi prima con lettera di preavviso, recedere dalla convenzione sottoscritta. Parimenti, qualora l'amministrazione comunale ne ravvisi una gestione non conforme a quanto prescritto nella presente convenzione, può revocare la concessione previo preavviso scritto.

3 - COMPETENZE

Il soggetto adottante si impegna a eseguire con l'Ufficio Comunale preposto gli interventi qui di seguito indicati:

- apertura e chiusura dei cancelli, secondo un orario stabilito dal Comune
- controllo giornaliero dell'applicazione delle norme d'uso del giardino e della conservazione delle attrezzature
- pulizia periodica, almeno due volte alla settimana, di cartacce, rifiuti, siringhe, etc. e deposito di quanto raccolto nei cestini portarifiuti.
- tagli dell'erba in base a capitolato e calendario definito dall'Ufficio tecnico comunale
- irrigazioni di soccorso, in funzione delle necessità
- potatura siepi (due – tre volte all'anno) e arbusti (una volta all'anno)
- raccolta autunnale delle foglie morte
- effettuazione di piccoli lavori di riparazione / manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi
- Mantenimento, laddove esistenti, in stato d'uso dei sentieri e/o passaggi esistenti;
- progettazione e realizzazione degli interventi di piantagione, sentito il parere dell'U.T.;
- sorveglianza e segnalazione all'U.T. delle necessità di manutenzioni specifiche;
- laboratori di botanica e giardinaggio, con scopi didattici e di sensibilizzazione
- tenuta di un libro con il resoconto delle attività svolte, le persone impegnate, i materiali utilizzati.

Il taglio periodico dell'erba e gli interventi di potatura devono essere preventivamente concordati con l'Ufficio comunale preposto.

Si sottolinea che per quanto riguarda le opere straordinarie come: progetti di nuove piantagioni e/o di nuovi sentieri, dovranno avere sempre l'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

4 – USO DELLE AREE

L'uso delle aree dovrà essere garantito a tutta la popolazione e non potrà essere diverso da quello previsto dalla loro destinazione originaria.

Si dovrà garantire la salvaguardia di ogni pianta collocata sull'area.

Il soggetto adottante previa autorizzazione dell'Assessorato preposto si riserva l'uso del bene pubblico per l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione della popolazione al rapporto ambiente naturale-uomo. Tali manifestazioni dovranno rientrare esclusivamente nell'ambito di sensibilizzazione e partecipazione alla gestione del verde ed essere organizzate nel rispetto della destinazione d'uso del territorio suddetto.

5 – CONTRIBUTI

Eventualmente richiesti e previa insindacabile valutazione del Comune, saranno concessi solo dietro presentazione di progetti ben definiti per opere da eseguire nella suddetta area, manutenzione generale e attrezzature, piantagione, cartellonistica, cesti per rifiuti ecc.,

Verranno rimborsate le spese relative ai materiali usati (terriccio, ammendanti, sementi, piante etc.) dietro presentazione di "ricevuta" e previo accertamento dell' Ufficio Ecologia.

Dalla Residenza Comunale, data / /

PER IL GRUPPO _____

PER IL COMUNE DI [TREZZO SULL'ADDA](#) _____

Bozza di convenzione per la sponsorizzazione di aree verdi comunali

1. La possibilità di affidamento (adozione) e sponsorizzazione è regolata dall'art. 19 del regolamento del verde

Il Comune di [Trezzo Sull'Adda](#) con sede..... P.iva. rappresentato in questa convenzione da e di seguito chiamato semplicemente "Comune"

E la ditta con sede..... P.iva. rappresentato in questa convenzione da e di seguito chiamata semplicemente "Ditta"

PREMESSO

- Che il Comune ha avviato da tempo una serie di interventi di riqualificazione del verde comunale e del verde di corredo a sedi viarie
- Che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere la partecipazione di organizzazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare attraverso forme di "adozione" o "sponsorizzazione" di aree verdi pubbliche
- Che le aree verdi, di proprietà del Comune, sono poste in zona:
- Che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari standards di manutenzione delle stesse

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Comune autorizza la ditta a procedere alla sistemazione a verde ed alla successiva manutenzione dell'area previa presentazione, da parte della ditta, di un progetto che deve essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale
2. I progetti di sistemazione del verde dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti ed al Codice della Strada.
3. In particolare i progetti dovranno prevedere:
 - Studio di sistemazione a verde dell'area oggetto delle convenzione, da condurre in base alle specifiche esigenze ed alle indicazioni volta per volta fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale
 - Rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde del Comune di Trezzo Sull'Adda](#)
 - Sistemazione delle pendenze superficiali e sistemi di smaltimento delle acque meteoriche idonei ad evitare percolamenti delle acque, comprese quelle di irrigazione, sulla sede stradale
 - Programma di manutenzione con tecniche adeguate, compresi eventuali impianti di irrigazione.

4. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo precedente e di garantire la manutenzione delle aree di cui all'art. 1, il Comune promuove convenzioni con organizzazioni, società e privati cittadini in qualità di sponsor all'interno di un'iniziativa denominata "adotta un'area verde".
5. Su ogni area verde sistemata e mantenuta dalla ditta potranno essere installati cartelli pubblicitari, in numero preventivamente concordato con l'ufficio tecnico comunale, contenenti la denominazione ed il logo dello sponsor, la denominazione ed il logo del Comune e il titolo dell'iniziativa; tali cartelli dovranno essere realizzati secondo lo schema allegato con dimensioni massime (da concordare in funzione del tipo di area sponsorizzata) pari a 70 cm di altezza per 120 cm di larghezza ed andranno collocati ad una distanza minima di metri due dal bordo. Detti cartelli dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia, comprese quelle contenute nel Codice della Strada
6. La presente convenzione ha durata di anni a partire dalla data di stipulazione. Per tutto il periodo di convenzione la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il rispetto delle caratteristiche previste nel progetto di cui al punto 1 della presente convenzione, saranno a carico della ditta sponsorizzatrice, compresi eventuali risarcimenti a seguito di furti, vandalismi o danni anche accidentali.
7. I lavori di sistemazione dell'area verde dovranno essere realizzati entro giorni dalla data di consegna dell'area da parte del Comune, in conformità al progetto approvato.
8. Ogni modifica, variazione, innovazione che dovesse essere realizzata nell'area verde oggetto della presente convenzione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
9. La ditta dovrà provvedere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità da corrispondere secondo le prescrizioni del D.Lgs n. 507/93 nonché del relativo Regolamento Comunale.
10. La presente convenzione si intende immediatamente esecutiva per la Ditta mentre per l'Amministrazione Comunale lo diverrà all'esecutività della delibera di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

data

per il Comune:

per la ditta:

Regolamento d'uso degli orti urbani comunali

ART.1 - DEFINIZIONE

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi, frutti, fiori e piante ornamentali per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia, affidato dall'Amministrazione Comunale a seguito di bando e regolato da Convenzione firmata dalle parti, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo ed educativo.

ART. 2 - REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI

L'Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree di proprietà pubblica, con le finalità definite all'art. 1 e in osservanza delle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzate a carico dell'Amministrazione Comunale le principali strutture e infrastrutture, quali depositi attrezzi, percorsi pedonali, rete idrica, illuminazione, recinzioni, oltre che analisi preliminari del suolo e verifica agronomica della fattibilità.

Qualora il progetto comunale preveda la realizzazione di uno spazio aperto o coperto destinato alle scuole e attrezzato per la didattica, tale spazio dovrà essere tenuto in perfetta manutenzione da parte dei concessionari, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, sentite le scuole.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti per l'assegnazione degli orti ai concessionari sono stabiliti dal bando comunale.

L'orto viene assegnato in uso a un unico titolare, che non può cederlo né darlo in affitto a terzi, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità.

ART. 4 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione di qualsiasi tipo di ortaggi, frutta e fiori con le seguenti limitazioni:

- le colture legnose sono ammesse solo nel caso di alberi da frutto, fatta salva la possibilità di quinte arboree ed aree alberate, qualora autorizzate sulla base di un progetto che deve essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale
- gli alberi da frutto non possono superare l'altezza di 3,00 m e devono essere piantati ad almeno 3,00 m dagli orti confinanti e ad almeno 1,50 m sugli altri lati;
- almeno il 10% della superficie assegnata deve essere destinata alla coltivazione di fiori stagionali ed arbusti da fiore
- i tunnel e le protezioni stagionali devono essere smantellati entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 5 - OBBLIGHI PER L'ASSEGNATARIO

L'assegnatario si impegna a:

- qualora previsto dall'Amministrazione Comunale, collaborare al montaggio dell'eventuale capanno per il ricovero attrezzi, alla realizzazione di siepi e recinzioni divisorie tra le parcelle insieme ad altri interventi di completamento, secondo il progetto e le indicazioni del responsabile designato dal Comune;
- contribuire, in collaborazione con gli altri assegnatari, alla manutenzione degli spazi comuni: vialetti di accesso e distribuzione degli appezzamenti, bordure fiorite, recinzioni e siepi perimetrali, zone attrezzate, pergole ed eventuali fabbricati, senza introdurre nel tempo alterazioni nei materiali costruttivi e nelle specie vegetali;

- curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto (compreso l'eventuale capanno), senza modificarne il perimetro e la fisionomia;
- non abbandonare attrezzi e altri oggetti sul terreno, ma custodirli nell'apposito ricovero, che è esclusivamente destinato a tale scopo;
- adottare tecniche di conduzione che prevedano il ricorso alla lotta biologica contro patogeni e parassiti; l'eventuale ricorso a fitofarmaci in genere è subordinato al rispetto delle normative vigenti e comunque all'approvazione scritta da parte del Comune;
- consentire l'accesso pubblico agli spazi comuni, in particolare alle scolaresche, e garantire l'accesso per eventuali ispezioni ai funzionari del Comune;
- non irrigare l'orto con l'acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi e negli orari in cui vige il divieto disposto con ordinanza del Comune.

ART. 6 - RESTRIZIONE E DIVIETI

La realizzazione di orti è subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale che ne valuta la fattibilità previa verifica di eventuali vincoli presenti.

Nelle zone declivi, scarpate, aree limitrofe a corsi d'acqua dovranno essere rispettate le norme relative al reticolo idrico e l'intervento dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del corso d'acqua; in ogni caso dovranno essere adottate sistemazioni agrarie atte ad impedire fenomeni di erosione.

Nello spazio riservato agli orti non è consentito:

- realizzare pavimentazioni, strutture, manufatti, allacciamenti idrici o elettrici non autorizzati;
- allevare o tenere in custodia animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene;
- accumulare o depositare materiali di recupero e materiali organici di origine animale o vegetale. Gli scarti vegetali devono essere raccolti e trasportati alle apposite strutture per il compostaggio;
- scaricare materiali inquinanti o nocivi;
- produrre rumori molesti;
- pernottare nei capanni;
- accendere fuochi in luogo o bruciare sterpaglie o rifiuti;
- utilizzare l'appezzamento per un qualsiasi uso diverso dalle finalità dell'assegnazione.

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA

La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi o il mancato rispetto di uno o più degli obblighi sopra elencati costituisce causa di decadenza dell'assegnazione, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di addebitare eventuali costi di ripristino.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il privato possa patire non sarà imputabile al Comune.

ART. 9 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La durata dell'assegnazione è di anni 1 (uno), tacitamente rinnovabile secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Bozza di convenzione per la concessione in uso di terreni comunali destinati a orti urbani

Convenzione tra il Comune di **Trezzo sull'Adda** e il Sig.....
per la concessione in uso di terreno comunale destinato a orto urbano.

L'anno....., il giorno....., tra il Sindaco....., nato a....., il....., domiciliato presso la sede comunale, e il Signor....., nato a....., il....., residente a Trezzo sull'Adda, in, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Il Comune di **Trezzo sull'Adda**, nella persona del Sindaco, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n..... del....., consegna in uso al Signor....., che accetta, l'appezzamento di terreno di mq....., sito in....., contraddistinto con il n... nella planimetria allegata.

Art. 2 – La durata del presente contratto è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dalla firma dello stesso, con tacito rinnovo per pari periodo, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Il concessionario si impegna a curare la sistemazione e pulizia dell'appezzamento assegnatogli e delle parti comuni nel rispetto delle norme del Regolamento d'uso degli orti urbani. Resta stabilito che l'area di cui sopra dovrà essere esclusivamente destinata a coltivazioni orticole.

Art. 4 – L'orto è assegnato individualmente e non può essere ceduto a terzi, anche se famigliari.

Art. 5 – I frutti derivanti dalla coltivazione dell'appezzamento saranno goduti gratuitamente dal concessionario e non potranno essere commercializzati.

Art. 6 – Il concessionario si impegna a non alterare in alcun modo la fisionomia dell'area assegnatagli, a ottemperare agli obblighi e a rispettare le restrizioni e i divieti previsti dal Regolamento d'uso.

Art. 7 - L'accesso all'orto è sempre consentito ai tecnici comunali. A tale scopo copia dell'eventuale chiave del cancello di ingresso deve essere depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 8 - Il contratto si estingue nei seguenti casi: rinuncia da parte del concessionario; sua morte o impedimento fisico grave che determini l'impossibilità di coltivazione dell'orto; inadempienza di una o più disposizioni contenute nel Regolamento d'uso. Si estingue inoltre nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare l'area per diverse finalità pubbliche.

Art. 9 - Nulla è dovuto al concessionario in caso di recesso unilaterale del Comune dal contratto o nei casi previsti dal Regolamento d'uso.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto di concessione e dal Regolamento d'uso, le parti si riferiscono alle disposizioni del Codice civile.

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono il seguente domicilio:

.....

Bibliografia utile e testi di riferimento

"Carta di Aalborg – Carta delle Città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile" - Conferenza Europea sulle Città sostenibili tenutasi ad Aalborg (Danimarca) il 27/05/1994

Regione Lombardia - Giunta Regionale: "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali." -deliberaz. giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777 BURL 3° suppl. straord. al n°30 – 29/07/1994

Regione Lombardia: "Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio"

BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9/12/1995

Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586

BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996

Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567

BURL1°suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997

AA:VV: "Qualificazione ecologica degli spazi rurali"

Osservatorio Agroambientale Provincia di Forlì-Cesena Forlì, 1998

A cura di Stefano Pareglio: "Guida europea all'Agenda 21 locale" 1999

Fondazione Lombardia per l'ambiente – Milano

Pettenella, Serafin: La convenienza economica nell'impiego di biomasse a fini energetici in impianti su piccola scala: i filari a ceduo di platano.

Sherwood n°50/novembre 1999

Daniel Franco – "Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione"

Il Verde Editoriale – Febbraio 2000

Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003

Riferimenti normativi

Norme nazionali

- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (art.635 e 734)
- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (art. 892 e seguenti)
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (art. 16,17, 18 e 29)
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).

Norme regionali

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 - BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996
- Legge Regionale 27 Luglio 1977 n°33 "provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"
- Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567 - BURL1°suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997
- LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 - N. 1 - CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO AL TERRITORIO E URBANISTICA - CRITERI ORIENTATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI
- DGR 8/11/2002 n. 7/11045 Approvazione delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale Paesistico Regionale
- Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il Governo del territorio"
- Legge regionale 24/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" come modificata dalla L.R. 7/02/2006 n°3
- D.G.R. 8 marzo 2006 n°8/2024 "aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, con parziale modificazione della d.g.r. n.8/675 del 21 settembre 2005"
- D.G.R. 15 marzo 2006 n.8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici - Criteri attuativi del Titolo V della l.r.12/2005"
- D.G.R. 27/07/2006 n.8/3002 "Modifica alla DGR 8/675 del 21/09/2005 <<criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi>>"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione paesaggistica)
- DGR 29/12/2005 n 8/1681 MODALITÀ PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (L.R. 12/2005 ART.7)
- Legge 9 gennaio 2006 n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. (GU n. 16 del 20-1-2006- Suppl. Ordinario n.16)
- Legge regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"

Norme provinciali

- Provincia di Milano: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", deliberazione del Consiglio Provinciale n° 55 del 14 Ottobre 2003 (in corso di adeguamento alla L.R. 12/2005)
- Provincia di Milano: "Piano di Indirizzo Forestale 2004-2014".

Il presente regolamento fa inoltre riferimento a quanto espresso nei documenti:

- "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali" approvato con deliberazione della giunta regionale Lombarda 18 maggio 1994 n°5/52777
- "Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio" pubblicato su BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9 Dicembre 1995
- Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003
- Indirizzi riguardo Regolamenti Comunali del verde Pubblico e Privato Approvato con delibera Regionale n. 2430 del 7/10/1996

MANUALE DELLE BUONE PRATICHE

Vengono di seguito indicate alcune “buone pratiche” che, pur non avendo valore normativo, costituiscono elemento di giudizio favorevole, quando applicate correttamente.

Premessa

L'ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle piante rendendole estremamente soggette a malattie e fisiopatie.

Ciò comporta una riduzione della durata del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane.

In particolare i vari lavori di scavo, effettuati su sopraservizi e sottoservizi in prossimità di filari alberati, frequentemente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei.

Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono estremamente difficili da controllare e da valutare, sia al momento del trauma che nel tempo. Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti che quelle assorbenti. Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi alberi; quest'ultimo evento può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.

Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività fisiologica. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così danneggiati accusino sintomi di stress e appassimento della parte aerea, che possono degenerare in declino irreversibile e quindi nella morte dei soggetti.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

Più in generale occorre garantire le condizioni di crescita del patrimonio vegetale comunale attraverso la corretta scelta varietale per i nuovi impianti, la predisposizione e la salvaguardia di un volume di suolo sufficiente allo sviluppo degli apparati radicali, la verifica della disponibilità idrica, la protezione da oli, sali antigelo, acque sporche di superficie, danni meccanici e da compressione del terreno.

Progettazione aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e privati e aree costituenti opere di urbanizzazione

Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantagione esistenti o previste²⁸. Medesima attenzione dovrà essere posta nel caso di zone contigue ad aree agricole, forestali, naturali o seminaturali.

In linea generale deve essere perseguita la realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni al fine di ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, oltre che ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale.

Le superfici a verde dovranno essere preferibilmente alberate; essendo ben noti gli effetti di riduzione dell'isola di calore da parte della vegetazione, in particolare quella arborea, per la sua azione di ombreggiamento, riflessione, convezione, evapotraspirazione e assorbimento di energia solare, ogni qualvolta non sia possibile realizzare superfici a verde in sostituzione di aree pavimentate si dovranno dotare le superfici pavimentate ed in generale gli spazi aperti di un adeguato impianto arboreo, da collocarsi in aiuole correttamente dimensionate.

Ove il lotto abbia una conformazione e condizioni tali da permetterlo e risulti privo di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi si consiglia di porre a dimora nuove alberature, nella misura di un ALBERO ogni 50 mq di superficie di lotto non coperta.

Inoltre, per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq di arbusti ogni 150 mq di superficie di lotto non coperta.

Tali indicazioni si formulano anche per le opere di urbanizzazione non comportanti interventi edilizi.

La scelta delle specie, compatibilmente con quelle ammesse, la tipologia dimensionale e l'ubicazione dovranno avere la finalità di ombreggiare le pareti degli edifici esposte a est, sud e soprattutto ovest nel periodo di maggiore insolazione consentendo però il riscaldamento solare nei mesi invernali (uso di specie a foglia caduca). Gli alberi inoltre dovranno essere collocati anche al fine di ombreggiare le superfici pavimentate (percorsi carrali e pedonali, piazzole, ecc).

Verde pensile, verde verticale

L'effetto di miglioramento climatico può essere ottenuto anche con sistemi quali i tetti verdi o con l'utilizzo di verde verticale, la cui realizzazione è consentita compatibilmente con i vincoli di natura paesistica, artistica, storico-ambientale, costruttivi e statici; i tetti verdi dovranno essere realizzati adottando un sistema automatico di annaffiatura con prelievo della prima acqua dalla riserva idrica proveniente da serbatoio di accumulo delle acque meteoriche e prevedendo l'accesso per la manutenzione in sicurezza.

Al fine di raggiungere riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e delle dispersioni per convezione in inverno con sistemi vegetali, possono anche essere utilizzati schermi ibridi quali griglie e pergolati in legno su cui vanno fatte crescere piante rampicanti, o piante in appositi alloggiamenti, con idoneo impianto irriguo. Le strutture edilizie di supporto della vegetazione rampicante, qualora integrate nelle murature e parte delle facciate, non vengono considerate come spessori ai fini del calcolo delle volumetrie.

Si suggerisce di utilizzare uno dei metodi sopra citati per più del 30 della superficie di almeno un fronte dell'edificio. Si possono prendere in considerazione solo i fronti sud ed ovest, con tutti gli orientamenti intermedi. La metodologia progettuale ed i risultati preventivati vanno evidenziati in una relazione illustrativa.

²⁸ cfr. "regolamento Regionale Tipo – articolo 106 – Sistemazioni esterne ai fabbricati"

Verde per parcheggi

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, ove possibile, oltre all'impianto degli alberi ed alla realizzazione di aiuole inerbite, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti. Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto

Per gli alberi di nuovo impianto, si pone il problema della convivenza di alberi, manufatti e pavimentazioni; sarà pertanto necessario dimensionare correttamente lo spazio a disposizione per la crescita, sia della parte aerea che degli apparati radicali, in funzione delle esigenze della specie prescelta.

A titolo indicativo, sarà necessario predisporre uno strato di idoneo terreno agrario, non pavimentato (pacciamato, inerbito o piantato con specie tappezzanti), della profondità minima di 80 cm, su sottostante strato drenante non costipato, con ampiezza non inferiore a:²⁹

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m² 9
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m² 6
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) = m² 4
- Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (h < 6 m) = m² 2

Di norma, la distanza degli alberi di prima – seconda grandezza da pavimentazioni impermeabili e cordoli deve essere di almeno 2 metri, riducibili a 1,5 m per alberi di terza grandezza e ad 1 m per alberelli ed arbusti allevati ad albero, fatte salve le norme esistenti in materia di distanze dai confini e di alberate stradali, in particolare il Regolamento Edilizio, il Codice Civile ed il D.L. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) che si danno per già verificate in sede di progetto.

Nel caso di filari ed alberate stradali il terreno a disposizione sarà preferibilmente in aiuola continua, meglio se irrigata, pacciamata ed eventualmente tappezzata con arbusti a bassa manutenzione. Qualora si ricorresse invece ad aiuole singole, anche protette da appositi grigliati metallici o da pavimentazioni filtranti, le dimensioni dei grigliati, le tecniche costruttive e di posa, la tipologia dei materiali dovranno essere tali da garantire l'attecchimento e la crescita degli alberi (auspicabili la pacciamatura e l'irrigazione a goccia).

Nel caso delle alberate stradali i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e dall'età di impianto dei singoli alberi, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale, sia per quanto riguarda le scelte manutentive.

²⁹ tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia; le altezze sono riferite alle dimensioni tipiche della specie a maturità(v. allegato 1c)

Dimensioni degli alberi e degli arbusti all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi, in caso di opere di urbanizzazione e/o di prescrizioni da parte del Comune, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico avente preferibilmente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 16-18 per quelle di terza grandezza. Qualora l'impianto riguardi più di 50 alberi e previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale si potrà passare ad una misura inferiore, cioè a circonferenza non inferiore a cm. 16-18 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 14-16 per quelle di terza grandezza.

In caso di rimboschimenti estensivi si potranno utilizzare, in base a indicazioni di progetto, anche piantine forestali di 1-2 anni di età.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata prioritariamente verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore; per quantitativi superiori a 200 arbusti o in caso di arbusti tappezzanti, e sempre previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale, si potrà adottare una misura inferiore.

Sesti di impianto indicativi:

Per consentire una adeguata crescita agli alberi, nel rispetto delle caratteristiche specifiche, i sestì di impianto devono essere commisurati alle potenzialità di crescita dei soggetti in esame.

In via indicativa si forniscono i seguenti riferimenti³⁰:

- | | |
|--|------------|
| • alberi di prima grandezza | = 8 - 12 m |
| • alberi di seconda grandezza | = 7 - 8 m |
| • alberi di terza grandezza | = 5 - 7 m |
| • alberi a chioma fastigiata | = 5 - 7 m |
| • alberi a chioma fastigiata nel caso di quinte arboree fitte | < 5 - 7 m |
| • Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = | = 4 - 5 m |

Alberi protesi oltre i confini di proprietà

Al fine di garantire l'efficacia ecologica degli alberi e degli arbusti, nonché la loro stabilità, è consigliabile che i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà vengano recisi solo in caso di reale e documentato danno o pericolo a persone o cose.

³⁰ V. allegato 1c

Potatura degli alberi - cenni

Gli alberi sono cresciuti per milioni di anni nelle foreste senza interventi da parte dell'uomo; gli alberi, nelle foreste, hanno tronchi sottili ed allungati; le branche basali vengono abscisse quando sono piccole a causa dell'ombreggiamento; il singolo albero è inoltre protetto da tutti gli alberi attorno. Portati in ambiente "domestico", dove spesso sono isolati, gli alberi modificano il loro accrescimento: hanno infatti tronchi più corti e robusti e le branche basali non vengono eliminate ma si sviluppano più grosse, anche grazie alla maggiore illuminazione.

Inoltre le operazioni di trapianto comportano alcune modifiche nell'accrescimento degli alberi: in particolare si ha una consistente riduzione dell'apparato radicale a cui si accompagna un indebolimento della parte apicale e, pertanto, una momentanea minore dominanza apicale. La minore dominanza apicale facilita la formazione di rami basali competitivi con la cima dell'albero e, quindi, una crescita disarmonica e non "naturale".

Poiché gli alberi piantati in città modificano la loro architettura è quindi necessario intervenire con una corretta potatura. La potatura è una delle più importanti operazioni manutentive degli alberi.


Benché negli ultimi anni si sia diffusa una sempre maggiore sensibilità rispetto alla tutela degli alberi in ambiente urbano, purtroppo sono ancora diffuse pratiche scorrette, come la potatura drastica, dovute a ragioni diverse, tra cui:

- una diffusa scarsa cultura relativamente alle problematiche inerenti gli alberi (vedi le frequenti proteste per l'abbattimento di alberi instabili e quindi pericolosi e la contemporanea accondiscendenza verso le potature scorrette che sono la causa di quell'instabilità)
- l'esecuzione di interventi di potatura anche di rilevante importanza senza la presenza di un tecnico professionalmente e specificamente preparato che stabilisca obiettivi, metodi e tecniche da seguire e che verifichi la loro corretta applicazione
- la scarsità di arboricoltori professionisti ed la mancanza di normative che stabiliscano i requisiti professionali richiesti a chi decida di intraprendere questo mestiere.

POTATURA DI UN RAMO

La potatura corretta rispetta le difese dell'albero:

- non lasciare monconi, non effettuare tagli radenti, rispetta il collare
- effettua un primo taglio come indicato in f e poi in G;
- il taglio finale A-B rispetta il collare del ramo; se il collare non è facilmente visibile, individua per prima cosa la corteccia del collare sul ramo, tratteggiata nel disegno da C a D: l'angolo EAD è simile all'angolo EAB, da ciò si risale alla posizione del collare.
- Rimuovi le branche morte eseguendo i tagli in prossimità del legno vivo alla base della branca, senza danneggiare il legno vivo.
- Tagli internodali e potature drastiche sono sempre un grave danno, indipendentemente da come vengano eseguiti i tagli.
- Un taglio corretto (A-B) determina, entro il primo anno, un legno di ferita circolare come nello schema 1; 2,3,4 indicano invece tagli scorretti, rispettivamente eseguiti da C a E, da C a B, da A a E



Una potatura male eseguita, che nei casi migliori è inutile, può danneggiare irreparabilmente un albero, provoca danni le cui conseguenze portano a fenomeni che rendono l'albero instabile e quindi pericoloso, innescano meccanismi che richiedono potature sempre più frequenti, debilita l'albero accorciandone il ciclo vitale.

Ad ogni stagione l'esecuzione di potature scorrette provoca danni economici enormi, oltre ad un danno paesaggistico ed alla erosione del nostro patrimonio arboreo.

E' pertanto opportuno e necessario che la potatura degli alberi sia affidata a personale qualificato. [L'Amministrazione Comunale adotta un Capitolato Speciale per le opere di manutenzione e nuova realizzazione del verde, messo a disposizione anche dei privati che ne facessero richiesta.](#)



Potature drastiche e ferite facilitano l'ingresso di pericolosi patogeni del legno


Tecniche di piantagione - cenni

La Forestazione urbana è una fondamentale strategia per migliorare la vivibilità dell'ambiente urbano, l'ambiente in cui vive ormai la netta maggioranza della popolazione del nostro Paese. Piantare alberi va considerato un investimento indispensabile da valutare attentamente in termini di analisi costi/benefici, non una semplice questione di "arredo". Come per la potatura, è opportuno e necessario che la piantagione degli alberi sia affidata a personale qualificato; [l'Amministrazione Comunale adotta un Capitolato Speciale per le opere di manutenzione e nuova realizzazione del verde, messo a disposizione anche dei privati che ne facessero richiesta](#)

La piantagione troppo profonda è uno dei più frequenti motivi di stress in un albero, a causa delle condizioni di asfissia delle radici che, pertanto, tendono a crescere verso l'alto. In suoli molto argillosi e poco drenanti, dove non sia possibile eseguire un drenaggio, è buona norma piantare più superficialmente del solito (6-10 cm in più) per evitare l'asfissia radicale; la parte della zolla che resterà al di sopra del livello del terreno può essere coperta con pacciamatura in modo che l'albero risulterà piantato su una piccola cunetta. La posa di terriccio, ghiaietto o sabbia sul fondo della fossa di piantagione va evitata; dove necessario va lavorato e migliorato il suolo a lato della buca di piantagione.

PIANTAGIONE

- La buca di piantagione non deve essere più profonda dell'altezza della zolla, ma più ampia (almeno il doppio della zolla) e con pareti inclinate in modo che l'ampiezza aumenti nella parte più superficiale; l'albero viene così a trovarsi alla stessa profondità che aveva in vivaio
- la posa di ammendanti nella buca di piantagione non migliora le condizioni di sviluppo degli apparati radicali ma, al contrario, scoraggia l'accrescimento delle radici al di fuori della buca. In genere è preferibile riempire la fossa di piantagione con la stessa terra rimossa durante lo scavo della buca (posto che, naturalmente, questa sia stata giudicata idonea prima di effettuare la piantagione).
- Alla base dell'albero va distribuita pacciamatura organica



Indicazioni per il governo delle formazioni arboreo – arbustive in ambito rurale

FORMAZIONI AD ELEVATA PRIORITA' DI TUTELA (dove individuate come tali)

1	CEDUO MATRICINATO	
	Turno minimo (t)	8 anni elevato a 12 anni dove espressamente indicato
	Densità minima matricinatura	1 pianta ogni 5-7 ml
		1 pianta ogni 60 m ² nel caso di bande / fasce alberate
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml una matricina deve avere età pari a tre volte la durata del turno ³¹ : indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande alberate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo.
2	CEDUO A STERZO	
	Turno minimo (t)	8 anni elevato a 12 anni dove espressamente indicato
	Età del ceduo allo scadere del turno	sulla singola ceppaia matricine (allievi) di almeno 2 età (pari al turno ed al doppio del turno);
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml deve essere rilasciata una matricina con età pari a tre volte la durata del turno ³² : indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande alberate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo
3	ALTO FUSTO	
	Turno minimo	40 anni, con taglio selettivo, previa definizione delle modalità di taglio e reimpianto

³¹ si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati "criteri per la valutazione paesistica dei progetti" – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42

³² si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati "criteri per la valutazione paesistica dei progetti" – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42

ALTRI CASI

1	CEDUO MATRICINATO	
	Turno minimo (t)	5 anni elevabile a 7
	Densità minima matricinatura	1 pianta ogni 5 ml
		1 pianta ogni 50 m ² nel caso di bande alberate.
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml una matricina deve avere età pari a tre volte la durata del turno ³³ : indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande alberate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo.
2	CEDUO A STERZO	
	Turno minimo (t)	5 anni elevabile a 7
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml una matricina deve avere età pari a tre volte la durata del turno ³⁴ : indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande alberate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo.
3	ALTO FUSTO	
	Turno minimo	30 anni, con taglio selettivo, previa definizione delle modalità di taglio e reimpianto

SIEPI A MEDIA - BASSA PRIORITÀ DI TUTELA E SVILUPPO LONGITUDINALE INFERIORE AI 30 ML

1	CEDUO SEMPLICE	
	Turno minimo (t)	5 anni
	Densità minima matricinatura	- non richiesta
2	CEDUO MATRICINATO	lasciare ogni 7-8 m una matricina con età pari al turno
3	CEDUO A STERZO	lasciare ogni 7-8 m una matricina con età pari al turno

³³ si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati "criteri per la valutazione paesistica dei progetti" – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42

³⁴ si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati "criteri per la valutazione paesistica dei progetti" – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42

Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale

Per il nuovo impianto di siepi, filari, fasce e bande alberate arbustive, arboree e miste, nonché di piante singole in ambito rurale³⁵ ed in zone a valenza naturalistica, si fa ricorso preferibilmente a specie autoctone (scelte tra le specie indicate in allegato 1a e nei programmi agroambientali regionali), fatte salve eventuali norme più restrittive per aree protette; le siepi dovranno inoltre essere il più possibile plurispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive.

I criteri per l'individuazione della composizione delle formazioni arboreo arbustive lineari sono i seguenti:

- verificare la compatibilità delle specie prescelte con le condizioni stagionali del sito
- verificare la compatibilità fitosociologica e fitosanitaria
- scegliere le specie che più si adattano agli scopi prefissati (siepe difensiva, siepe da legna, siepe frangivento, delimitazione, etc.)
- prediligere composizioni caratterizzate da almeno tre strati vegetativi: alberi ad alto fusto, ceduo lineare e/o arbusti alti, arbusti bassi ed erbe, caratterizzati da composizione floristica sufficientemente diversificata
- in presenza di due soli strati vegetativi limitare a sole 2 – 3 le specie impiegate
- evitare o limitare siepi costituite da un unico strato vegetativo
- rispettare i vincoli legali e di buon vicinato.

Nel caso di piantagioni finalizzate al mantenimento ed alla reintegrazione di formazioni arboreo arbustive lineari già esistenti, può essere giustificato l'impiego delle specie effettivamente già presenti nel caso in cui una soluzione diversa comprometta l'aspetto estetico o funzionale della siepe (ad es. siepe di Robinia pseudoacacia per utilizzo in apicoltura o per produzione di legna).

Nell'esecuzione degli impianti devono essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini, strade, ferrovie, linee elettriche, servitù militari, opere di bonifica, reticolo idrico.

Le piante di nuovo impianto devono essere sane e di idonea qualità vivaistica, di provenienza accertata e, se possibile, certificata scegliendo varietà locali; si dovrà ricorrere a film pacciamanti, biodischi pacciamanti e shelters ³⁶ in funzione delle specifiche esigenze.

Per quanto riguarda la piantagione lungo corsi d'acqua, lungo versanti e scarpate da consolidare, e per il recupero di aree degradate si fa riferimento anche ai seguenti documenti:

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 (BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996)
- Reg. Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1/7/1997 – n°6/29567 (BURL 1°suppl. straord. al n°31 29/7/97)

³⁵ la norma non si applica alle colture arboree a rapido accrescimento, escluse dal presente regolamento (v. art.1).

³⁶ gli shelters sono appositi cilindri in materiale plastico o in rete che si pongono come protezione alla base dei giovani alberi.